SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale '(50%) - Roma **Anno 136° — Numero 116**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 maggio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

Ministero delle finanze

Ministero del tesoro

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Bologna

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 58

Ministero delle finanze

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 19 maggio 1995, n. **178**.

Disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni fiscali in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Servizio ispettivo di sicurezza

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del comitato previsto dall'articolo 2, comma 3.

2. Al fine di verificare la scrupolosa osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 4:

a) esegue accertamenti sull'adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri d'ufficio;

b) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

c) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

d) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'Amministrazione postale, agli enti creditizi, alle società di intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle società fiduciarie, alle imprese ed enti assicurativi ed alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera *c)*;

e) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

f) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni o documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alle lettere *a)* e *c)*;

g) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe prevista dall'articolo 3.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, ai soggetti non appartenenti all'Amministrazione finanziaria, compresi i rappresentanti sindacali, che partecipano a comitati, organi consultivi, commissioni di studio e di esame e a qualsiasi altro organismo dell'Amministrazione finanziaria, nonché ai soggetti dipendenti da imprese private che gestiscono una funzione propria dell'Amministrazione finanziaria.

4. Gli addetti al SIS, previa autorizzazione del Ministro delle finanze, possono accedere presso i soggetti indicati alla lettera *d)* del comma 2 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie richiesti secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 4, qualora non trasmessi nei termini richiesti, ovvero allorché sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti.

5. Gli accertamenti, le ispezioni e le indagini di cui al presente articolo e i risultati conseguenti sono coperti da segreto d'ufficio.

6. I procedimenti di controllo posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei principi e delle regole della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti eccezioni:

a) esclusione dell'avviso di procedimento;

b) esclusione dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria.

7. Gli addetti al SIS, nell'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e ad essi non è opponibile il segreto d'ufficio.

8. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente alle Camere sull'attività svolta dal SIS.

Art. 2.

Organizzazione del servizio

1. Al Servizio ispettivo di sicurezza sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, nonché undici componenti tra magistrati, amministrativi, contabili o ordinari, e avvocati e procuratori dello Stato, in servizio ovvero in pensione, scelti e nominati con decreto del Ministro delle finanze, i quali sono posti fuori ruolo.

2. Al SIS è preposto un direttore, nominato con decreto del Ministro delle finanze, scelto tra i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato di cui al comma 1, che dura in carica cinque anni indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza e non è confermabile.

3. L'indirizzo e la direzione del SIS sono esercitati da un comitato, composto dal direttore del servizio di cui al comma 2, dagli altri magistrati e avvocati e procuratori dello Stato di cui al comma 1, nonché dal segretario generale del Ministero delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. I magistrati e avvocati e procuratori dello Stato di cui al comma 1 esercitano funzioni di capo uffici, durano in carica cinque anni e non sono confermabili. Il comitato è presieduto dal direttore del servizio o da altro componente da lui delegato.

4. Ai magistrati e agli avvocati e procuratori dello Stato addetti al SIS e al direttore compete un trattamento economico aggiuntivo pari allo stipendio di dirigente generale di livello C.

5. Con decreto del Ministro delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta, per l'espletamento dei compiti di segreteria.

6. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in lire 1.133 milioni in ragione d'anno, si provvede a carico del capitolo 1011 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e del corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 3.

Anagrafe patrimoniale

1. presso il Servizio ispettivo di sicurezza è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.

2. I soggetti di cui al comma 1, con dichiarazione scritta, comunicano periodicamente al SIS i dati e le notizie stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 4, indicativi della situazione patrimoniale e del tenore di vita del nucleo familiare, nonché i dati relativi all'esercizio da parte di familiari conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

3. Con il decreto di cui all'articolo 4 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato, del militare o del magistrato secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

4. Nei confronti dei soggetti non appartenenti all'Amministrazione finanziaria sottoposti al controllo del SIS ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, che non adempiono alle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, è disposta la risoluzione del rapporto.

5. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

6. Con il decreto di cui all'articolo 4 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti al servizio di cui al comma 1 dell'articolo 2.

7. Previa autorizzazione del comitato di cui all'articolo 2, comma 3, su proposta del direttore del SIS, le indagini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, e le richieste di cui alle successive lettere *d)*, *e)* ed *f)*, sono estese ai parenti ed affini dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nonché a terzi, persone fisiche e giuridiche, imprese, enti ed organismi, per i quali vi siano concreti elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei soggetti indicati.

Art. 4.

Norme di attuazione

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti commissioni parlamentari, sono dettate le norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 si applicano a tutti gli appartenenti al SIS.

Art. 5

Servizio centrale degli ispettori tributari

1. Alla legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 9, secondo comma, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'attività di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati in base ad elementi oggettivi nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei direttori regionali territorialmente competenti o dei comandanti di zona della Guardia di finanza; controlla, altresì, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;». Nello stesso comma, nella lettera *b)*, le parole: «del controllo» sono sostituite dalle seguenti: «dei controlli» e, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente lettera: «*d-bis)* esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze.»;

b) nell'articolo 10, quarto comma, primo periodo, le parole: «ha la durata di sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «ha la durata di cinque anni, indipendentemente dal raggiungimento del limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo dagli ordinamenti di provenienza».

2. Il numero degli ispettori addetti al Servizio centrale degli ispettori tributari è ridotto di undici unità.

3. Il limite quinquennale di cui al comma 1, lettera *b)*, non si applica agli ispettori tributari già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. La suddivisione nelle categorie di provenienza di cui all'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è determinata con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 6.

Concorsi speciali

1. I concorsi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, per l'assunzione del personale da destinare al potenziamento dell'attività di controllo si svolgono su base regionale e si articolano in una prova di preselezione consistente in una serie di test psico-attitudinali, in una prova scritta, anche a carattere teorico-pratico, ed in un colloquio, in materie attinenti al profilo professionale da ricoprire.

2. Alla prova scritta possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano superato con un minimo di ventuno punti su trenta la prova di preselezione in numero non superiore al doppio dei posti disponibili.

Art. 7.

Personale dirigenziale

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è sostituito dai seguenti:

«*1.* Il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Ministero delle finanze, escluso quello del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, è inquadrato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 12, in un ruolo amministrativo e in un ruolo tecnico, aventi dotazioni organiche il cui numero complessivo non può superare le duemilaquattrocentotredici unità, di cui quattro per il livello di funzione B, quarantadue per il livello di funzione C, cinquecentonovantotto per il livello di funzione D e millesettecentosessantanove per il livello di funzione E.

1-bis. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, è aggiunto un posto di funzione di consigliere ministeriale nella qualifica di dirigente generale di livello C.».

2. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è sostituito dal seguente:

«*5.* Alle direzioni regionali delle entrate ed alle direzioni delle entrate devono essere preposti dirigenti generali di livello C.».

3. Ferma restando l'applicabilità del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella tabella allegata alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni, sono aggiunti quattro posti di funzione di consigliere ministeriale o vice direttore generale in corrispondenza della qualifica di dirigente generale per il livello C. In corrispondenza di quest'ultima qualifica è, altresì, soppressa la voce «vice direttore generale e direttore centrale» unitamente ai tre relativi posti di funzione che sono portati in aumento a quelli di direttore centrale. Nella medesima tabella, la voce «direttore regionale delle entrate nelle sedi più rilevanti» è sostituita dalla voce «direttore regionale e direttore di direzione delle entrate» ed i corrispondenti posti di funzione sono elevati da quindici a ventuno. Nella stessa tabella la dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente del ruolo amministrativo è ridotta, rispettivamente, a cinquecentocinquanta ed a millecinquecentoventiquattro e le voci sottoelencate sono integrate come segue:

a) nella qualifica di dirigente superiore del ruolo amministrativo:

1) prima della funzione «direttore di servizi amministrativi negli uffici centrali o nelle direzioni centrali e direttore dei servizi dell'ufficio del coordinamento legislativo» è aggiunta quella di «vice direttore centrale»;

2) dopo la funzione «ispettore generale centrale» è aggiunta quella di «coordinatore nei servizi ispettivi centrali, regionali o compartimentali»;

3) la funzione «direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti» è soppressa, e dopo la funzione «direttore compartimentale» è aggiunta quella di «vice direttore regionale o compartimentale»;

b) nella qualifica di dirigente superiore del ruolo tecnico:

1) prima della funzione «direttore di servizi tecnici negli uffici centrali e nelle direzioni centrali» è aggiunta quella di «vice direttore centrale»;

2) dopo la funzione «direttore compartimentale» è aggiunta quella di «vice direttore compartimentale»;

3) dopo la funzione «ispettore generale centrale e compartimentale» è aggiunta quella di «coordinatore nei servizi ispettivi centrali o compartimentali».

Art. 8.

Compiti della Scuola centrale tributaria

1. La Scuola centrale tributaria, oltre ai compiti indicati nell'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, partecipa, su direttiva del Ministro delle finanze, alla elaborazione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per l'espletamento dei predetti compiti, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la possibilità, nei limiti dello stanziamento di bilancio, di stipulare convenzioni, di associarsi e consorziarsi con università, enti di ricerca ed istituti italiani ed esteri, pubblici e privati, di determinare compensi e forme di erogazione degli stessi, di effettuare pubblicazioni ed acquisti di libri di testo e di altro materiale didattico da distribuire ai partecipanti alle attività didattiche, di ricerca e di studio, senza obbligo di restituzione.

2. All'elaborazione degli studi di settore di cui al comma 1 partecipa altresì, su direttiva del Ministro delle finanze, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza, fatti salvi i compiti previsti dalla legge 29 ottobre 1965, n. 1218.

Art. 9.

Disposizioni concernenti il personale della Guardia di finanza

1. L'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come sostituito dall'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 320, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — *1.* I tenenti colonnelli, i maggiori ed i capitani del ruolo normale che ne facciano domanda sono ammessi a frequentare il corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni accademici, nel numero stabilito con decreto del Ministro delle finanze, subordinatamente all'esito favorevole di un concorso per titoli ed esami e nell'ordine della graduatoria compilata in base alle risultanze dello stesso.

2. La partecipazione al concorso di cui al comma 1 non è ammessa per più di due volte, ancorché non consecutive. Dal computo del limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nelle graduatorie di merito in soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30.

3. Sulle domande di ammissione al concorso esprimono parere i superiori gerarchici, fino al comandante di Corpo, e decide la commissione ordinaria di avanzamento, tenuto conto dei requisiti complessivi e dei precedenti di carriera e di servizio degli ufficiali.

4. I tenenti colonnelli, alla data in cui viene indetto il concorso, devono essere compresi nell'ultimo terzo dell'organico di grado. I capitani, alla data in cui viene indetto il concorso, devono avere compiuto il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento al grado superiore ed essere compresi, alla data anzidetta, nel primo terzo dell'organico di grado.

5. Il corso superiore di polizia tributaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale mediante il perfezionamento e il completamento della loro preparazione tecnica e culturale ai fini dell'assolvimento di incarichi di particolare rilievo in campo operativo e presso gli organi di alta direzione del Corpo, nonché di funzioni di comando di elevato impegno.

6. Le modalità di svolgimento del concorso per l'ammissione e del corso superiore di polizia tributaria sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. Il concorso di cui al comma 1 è indetto alla data del primo gennaio, con decreto del Ministro delle finanze.

8. Alla valutazione dei titoli e delle prove di esame provvede apposita commissione presieduta dal comandante in seconda del Corpo della Guardia di finanza. La stessa si articola in due sottocommissioni per la valutazione dei titoli e delle prove di esame ed è nominata annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con il quale viene stabilita altresì la composizione delle predette sottocommissioni.

9. Il superamento del corso di cui al comma 1 costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, in aggiunta ai vantaggi di carriera previsti dalla tabella n. 2 allegata alla presente legge.».

2. Sino all'emanazione del decreto ministeriale con il quale sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso per l'ammissione e del corso superiore di polizia tributaria, i tenenti colonnelli compresi nell'ultimo terzo dell'organico del grado, i maggiori ed i capitani compresi nel primo terzo dell'organico del grado partecipano al concorso e sono ammessi alla frequenza del corso superiore di polizia tributaria secondo le norme previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1989, n. 46. Al superamento del corso conseguono i benefici di carriera previsti dall'articolo 5, comma 9, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificato dal presente articolo.

3. La legge 29 luglio 1991, n. 237, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

Spese di funzionamento delle commissioni di studio per la riforma del sistema tributario

1. Le somme non impegnate sul capitolo 1110 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994, possono esserlo nell'anno successivo.

2. Alle spese di funzionamento delle commissioni di studio per la riforma del sistema tributario, nominate dal Ministro delle finanze, valutate in complessive lire 300 milioni, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 1110 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 24 marzo 1993, n. 75. Dette disponibilità saranno versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1995, ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno medesimo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Disposizioni concernenti il riversamento dell'ICI

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, non si applicano all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994 e per gli anni

successivi. I concessionari restano tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. I concessionari possono disporre delle somme giacenti sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili esclusivamente a fronte del contestuale versamento, a favore degli enti destinatari dell'imposta tramite posta giro alla contabilità speciale aperta presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato, per gli enti assoggettati alla tesoreria unica, ovvero ai conti correnti postali intestati ai comuni interessati, delle somme incassate, al netto di quelle indebitamente affluite sui conti stessi e delle commissioni previste dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. Gli interessi maturati sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili sono versati in favore degli enti destinatari proporzionalmente al gettito dell'imposta spettante a ciascun ente per l'anno cui si riferiscono gli interessi medesimi con le stesse modalità previste al comma 2.

Art. 12.

Modificazioni alla disciplina in materia di notificazione degli atti di registro e di premio di assunzione

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Con decreto del Ministro delle finanze può essere stabilito, con riferimento a singoli tributi, comprese le tasse automobilistiche, o a specifici tipi di atti e tenuto conto del numero complessivo dei procedimenti da trattare e delle esigenze di automatizzazione delle relative procedure, che gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni da emanare dai singoli uffici del registro sono predisposti e sottoscritti, a nome e per conto di detti uffici, con sistemi automatizzati e notificati a cura dell'anagrafe tributaria.».

2. All'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo il comma 3-*ter*, è aggiunto il seguente:

«*3-quater*. Il credito di imposta non spetta nel caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali in materia di trattamento economico dei soggetti assunti.».

Art. 13.

Uso della denominazione «camera di commercio»

1. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dal seguente:

«*1*. Oltre agli enti disciplinati dalla presente legge, possono assumere nel territorio nazionale la denominazione "camera di commercio" le associazioni cui partecipino enti e imprese italiani e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, i cui amministratori cittadini italiani non abbiano riportato condanne per reati punibili con la reclusione e i cui amministratori cittadini stranieri siano in possesso di benestare della rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza, e abbiano ottenuto il riconoscimento di cui alla legge 1° luglio 1970, n. 518, ovvero siano iscritte in un apposito albo, disciplinato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri, tenuto presso la sezione separata di cui all'articolo 1 dello statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947.».

2. Il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è prorogato al 31 dicembre 1995.

Art. 14.

Proroga termine scadenza cambiali agrarie

1. All'articolo 2, comma 17-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, le parole: «31 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 1995».

Art. 15.

Funzionamento dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze

1. Sono sospesi, dal 4 marzo 1995 fino al 2 aprile 1995, i procedimenti giudiziari nei quali sono parti soggetti patrocinati dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze. Sono altresì sospesi, fino alla stessa data, i termini di decadenza per la proposizione di azioni o impugnazioni giudiziarie, da parte o nei confronti dei medesimi soggetti, scaduti o che scadano nel medesimo periodo.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 18 maggio 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0225

DECRETO-LEGGE 19 maggio 1995, n. 179.

Misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di agevolare la trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali, nonché di avviare interventi urgenti a favore delle imprese cantieristiche ed armatoriali per fronteggiare lo stato di grave crisi in cui attualmente versano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Provvedimenti a favore del settore portuale e dell'armamento

1. Per far fronte alle ulteriori esigenze e per consentirne la piena operatività, sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, limiti di impegno di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Al relativo onere di 25 miliardi per l'anno 1996 e di lire 50 miliardi per l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 1, il commissario liquidatore, anche mediante la contrazione di ulteriori mutui, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede:

a) alla copertura dei maggiori oneri, valutati in lire 90 miliardi, derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 119, nonché di quelli, valutati in lire 40 miliardi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, a favore degli enti previdenziali, al cui rimborso provvede direttamente la gestione commissariale medesima;

b) alla proroga per l'anno 1995 del beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 119, nel limite di milleottocento unità, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni portuali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, fino al 31 dicembre 1995 e, qualora non pienamente utilizzato nell'anno 1995, fino al 30 giugno 1996;

c) per le finalità di cui all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, agli interventi per il sostegno delle attività di riconversione delle compagnie e gruppi portuali, ivi comprese quella della compagnia carenanti del porto di Genova, ovvero per consentirne la chiusura definitiva. Detti interventi, in misura di lire 100 miliardi, sono ripartiti per il 60 per cento in misura proporzionale al numero dei lavoratori e degli addetti in organico alla data del 18 marzo 1995; il restante 40 per cento è ripartito sulla base del disavanzo registrato negli anni 1992, 1993 e 1994. A tali fini occorrerà valutare le cause che lo hanno determinato; il piano predisposto dalle compagnie e gruppi portuali interessati al risanamento della gestione, che tenga anche conto del grado di esigibilità dei crediti vantati, articolato in un triennio o in un periodo superiore sulla base di scadenza a breve, medio e lungo termine; il progetto connesso agli investimenti ed il programma operativo. Quest'ultima erogazione non sarà effettuata qualora il disavanzo registrato negli anni 1992, 1993 e 1994 risulti interamente coperto dalla quota spettante in base alla ripartizione del 60 per cento.

3. A valere sulle medesime risorse di cui al comma 1, anche mediante le modalità di cui al comma 2, il commissario liquidatore provvede altresì agli interventi, valutati in complessive lire 100 miliardi, a favore dell'armamento, per la concessione:

a) di un contributo equivalente all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1995 nei confronti della gente di mare ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) di un contributo mensile per il periodo di imbarco, non superiore a dodici mesi, pari a lire due milioni per ciascun allievo ufficiale di macchina e di coperta, impiegato entro il 31 dicembre 1996;

c) di un contributo pari agli oneri connessi alla frequenza ai corsi, compreso vitto e alloggio, resi obbligatori dalla legge 21 novembre 1985, n. 739, nonché ai corsi per la formazione di personale di bordo polivalente e ai corsi di preparazione all'esercizio delle stazioni di bordo del sistema globale marittimo di soccorso e di sicurezza, denominato «GMDSS - Global Maritime System and Safety System», indetti entro la medesima data del 31 dicembre 1996.

4. I benefici di cui al comma 3 sono previsti per le imprese armatrici aventi requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione in relazione all'esercizio di navi battenti

la bandiera nazionale, con esclusione delle unità da diporto e da pesca, di quelle di proprietà dello Stato o di enti pubblici, nonché, limitatamente al contributo di cui al comma 3, lettera *a)*, delle unità mercantili in servizio di cabotaggio per il quale sia operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, ovvero in regime di convenzione con lo Stato e, limitatamente ai contributi di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, delle unità adibite ai servizi portuali. Detti benefici si sommano a quelli concessi alle aziende, quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di legge e, complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale fissato su base annua dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383.

Art. 2.

Rifinanziamento delle leggi di sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale con l'attuazione delle misure previste dalla VI direttiva (n. 87/167) e VII direttiva (n. 90/684) del Consiglio dell'Unione europea, sono autorizzati nel triennio 1995-1997 i seguenti ulteriori limiti di impegno:

a) per gli interventi di cui agli articoli 2 e 6 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di 60.000 milioni per l'anno 1995 e 60.000 milioni per l'anno 1997;

b) per gli interventi di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di lire 50.000 milioni per l'anno 1995 e 15.000 milioni per l'anno 1996;

c) per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno 1995 e 10.000 milioni per l'anno 1996;

d) per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 20.000 milioni per l'anno 1995 e 15.000 milioni per l'anno 1996;

e) per gli interventi di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1996.

2. Per il completamento delle procedure concernenti i saldi relativi alle determinazioni definitive dei contributi già concessi in qualità di benefici di credito navale ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 361, come modificata ed integrata dalla legge 11 dicembre 1984, n. 848, titolo II, è autorizzato il limite di impegno di lire 10.000 milioni per l'anno 1995.

3. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad impegnare nell'anno 1995 anche i limiti di impegno afferenti agli anni 1996 e 1997, con pagamento delle relative annualità, comprensive dell'ammortamento e del relativo preammortamento nel caso di mutui autorizzati secondo il sistema di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, a partire dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite di impegno.

4. Il calcolo per l'attualizzazione del contributo di cui all'articolo 2, commi 8 e 9, della legge 14 giugno 1989, n. 234, nonché all'articolo 5 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, si intende riferito, ai fini dell'applicazione del metodo della capitalizzazione composta, alla data dell'incasso del saldo del contributo stesso.

5. All'onere derivante dall'applicazione di quanto previsto nel presente articolo, pari a lire 150.000 milioni di lire per l'anno 1995, 195.000 milioni di lire per l'anno 1996 e 255.000 milioni di lire per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Finanziamento di opere aeroportuali

1. Al fine di ottimizzare gli investimenti nel settore aeroportuale, le disponibilità del capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1995, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, possono essere utilizzate anche quale concorso nel finanziamento delle opere aeroportuali.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 18 maggio 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0226

DECRETO-LEGGE 19 maggio 1995, n. 180.

Disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la risoluzione dell'ONU n. 954, con la quale è stato deliberato che la missione ONU in Somalia abbia termine entro il 31 marzo 1995;

Riconosciuta la necessità della partecipazione dell'Italia all'operazione diretta dall'ONU per garantire il ritiro dalla Somalia dei contingenti dell'ONU, con un contingente dell'Esercito e della Marina militare;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare il trattamento economico ed assicurativo del personale facente parte della missione inviata in Somalia, nonché di assicurare la copertura finanziaria degli oneri conseguenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È autorizzato l'invio in Somalia di un contingente delle Forze armate italiane per fornire il concorso di uomini e mezzi alle operazioni dirette dall'ONU per il ritiro delle forze dell'ONU.

Art. 2.

1. Al personale impiegato in Somalia si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125, dal giorno di ingresso nelle acque somale al giorno di uscita dalle stesse acque.

Art. 3.

1. È autorizzata la cessione in uso di mezzi e la cessione gratuita di materiali di consumo, supporto logistico e servizi che si rendessero necessari ai Paesi interessati alle operazioni dirette dall'ONU per il ritiro delle forze dell'ONU dalla Somalia, fatta eccezione per i sistemi d'arma.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2 e 3 e dalle altre spese connesse con la missione in Somalia, valutato in lire 80.715 milioni per l'anno 1995, si provvede:

a) quanto a lire 15.915 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro;

b) quanto a lire 64.800 milioni, per le spese di natura non obbligatoria, a carico degli stanziamenti iscritti sui sottoelencati pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1995:

		Milioni
cpt. 1076	(assicurazioni)	1.329,439
cpt. 1086	(spese telefoniche)	673,578
cpt. 1091	(spese d'ufficio)	4,340
cpt. 1092	(spese generali)	549,430
cpt. 1105	(trasporti)	2.101,459
cpt. 1385	(straord. militari)	1.000,000
cpt. 1500	(addestramento)	2.230,000
cpt. 1602	(straord. civili)	100,000
cpt. 1802	(manutenz. armi e materiali campali TLC)	4.002,400
cpt. 1832	(manutenz. mezzi navali)	20.449,505
cpt. 1836	(manut. app. mezzi spec.)	510,000
cpt. 1838	(manut. armamenti navali)	550,000
cpt. 1841	(manut. mat. nav. di bordo)	410,000
cpt. 1872	(manutenzione aeromobili)	20.504,310
cpt. 1874	(manutenz. armi di bordo)	600,000
cpt. 1878	(manut. attrezzature avio)	350,000
cpt. 2002	(manutenz. materiali TLC)	86,790
cpt. 2102	(manutenzione automezzi)	1.096,369
cpt. 2103	(carbolubr. per aeromob.)	1.101,500
cpt. 2104	(carbolubr. per autotraz.)	4.060,910
cpt. 2501	(viveri)	1.028,120
cpt. 2502	(vestiario, equipaggiam.)	768,610
cpt. 2503	(casermaggio)	890,000
cpt. 2507	(igiene personale)	3,990
cpt. 2512	(fotoriproduzioni)	13,020
cpt. 2802	(lavori sul campo)	347,170
cpt. 3001	(spese sanitarie)	26,040
cpt. 3101	(mat.li ricreativi)	8,680
cpt. 3204	(benessere personale)	4,340

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 18 maggio 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO

95G0227

DECRETO-LEGGE 19 maggio 1995, n. **181.**

Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonché di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga» di cui all'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella *C* allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché il Dipartimento per gli affari sociali, possono chiedere il finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati:

a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo;

b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea;

c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari;

d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione;

e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;

f) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti.

3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati.

4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registra-

zione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonché al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate. Possono altresì chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con l'agenzia per l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.

5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonché di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi. Al finanziamento di tale iniziativa è destinata una quota non inferiore al 3 per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota del 3 per cento è attribuita a progetti per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.

Art. 2.

1. Le somme stanziate per il Fondo di cui all'articolo 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei due anni successivi. Per l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui non impegnate nell'anno 1994.

2. Le somme stanziate per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1995, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni.

3. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'unità sanitaria locale competenti per territorio; al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso anno, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati.

4. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati.

5. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995.

6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. Le somme erogate sullo stanziamento del capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernenti il Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga relative all'esercizio finanziario 1993, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690 dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 1994, ovvero nel corso dell'esercizio 1995, sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al suddetto capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del

Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 per essere riassegnate agli enti di provenienza mediante ordine di accreditamento intestato al funzionario delegato.

8. Gli enti locali i cui progetti sono stati ammessi a finanziamento sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario 1993, che hanno effettuato anticipazioni a valere sul proprio bilancio, sono autorizzati a ripianare il bilancio stesso mediante l'emissione da parte del funzionario delegato di un ordinativo diretto a favore della cassa dell'ente locale, di importo pari alla somma effettivamente anticipata.

9. All'articolo 100, comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti».

10. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui all'articolo 1, comma 5, e sugli specifici risultati conseguiti.

11. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

Art. 3.

1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo.

4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1.

Art. 4.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti, al numero di posti residenziali e semiresidenziali, delle sedi operative e dei programmi attivati, le somme da destinare al finanziamento di enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, nella misura del 25 per cento delle disponibilità del Fondo. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri di cui all'articolo 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti, nonché gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio.

3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro il 30 settembre 1995 potrà chiedere al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario. Il tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 provvederà il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.

4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzi le necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa.

Art. 5.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito fino al 31 dicembre 1995 e comunque fino al trasferimento alle regioni delle somme da destinare al finanziamento di enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, previsto all'articolo 4 del presente decreto. un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore della tossicodipendenza.

2. Il nucleo compie verifiche a campione sullo stato di attuazione dei progetti finanziati a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, anche su richiesta dalla commissione istruttoria di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il nucleo può altresì compiere verifiche su richiesta di altre amministrazioni dello Stato, relativamente ad interventi di competenza dell'amministrazione richiedente attinenti le problematiche delle tossicodipendenze.

3. Il nucleo è composto da quindici esperti, di cui nove in rappresentanza, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali e delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, ovvero tra il personale di documentata esperienza nei settori di attività del nucleo, due rappresentanti delle regioni e quattro esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia. I membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dal terzo anno. Non si può far parte del nucleo operativo per più di cinque anni. Il nucleo è coordinato, a turni annuali, da un componente designato dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.

4. Il nucleo inizia ad operare dalla nomina del terzo componente. I componenti possono compiere le verifiche richieste singolarmente o collegialmente e tutte le amministrazioni ed enti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti, sono tenuti ad offrire la massima collaborazione. È escluso per due anni da qualsiasi finanziamento l'ente o l'amministrazione che rifiuti la propria collaborazione o impedisca le verifiche.

5. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato, ivi compreso quello in rappresentanza della Amministrazione della pubblica istruzione, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero collocati in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri se appartenenti alle amministrazioni dello Stato.

6. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo è valutato in lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, e in lire 420 milioni a decorrere dal 1995, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. All'articolo 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:

«*8.* L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:»;

b) nella lettera *h)* del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.»;

c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota non superiore a due decimi della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno «sportello per il cittadino» per informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione.»;

d) al comma 14 le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».

Art. 7.

1. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole da: «Agli enti locali» fino a: «possono essere dati in uso» sono sostituite dalle seguenti: «Agli enti locali, alle unità sanitarie locali ed agli enti iscritti agli albi previsti all'articolo 116, possono essere dati in uso».

2. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*3-bis*. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli

affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri».

Art. 8.

1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, devono essere conferiti, fino alla data del 30 giugno 1995, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 30 giugno 1995, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 30 giugno 1995 saranno attribuiti al solo personale medico o psicologo mediante concorsi pubblici.

4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il *curriculum* formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope. Al personale operante in regime di convenzione presso i SERT alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il punteggio indicato dal presente comma è ulteriormente aumentato di un terzo.

5. Restano ferme le disposizioni limitative in materia di assunzioni contenute nella legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Art. 9.

1. È abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto.

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

OSSICINI, *Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0228

DECRETO-LEGGE 19 maggio 1995, n. 182.

Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le imminenti campagne elettorali e referendarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'accesso ai mezzi di informazione di massa durante le campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, nonché, per quanto compatibile, durante le campagne elettorali per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia e per ogni *referendum*, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici da parte dei mezzi di informazione.

Art. 2.

Propaganda elettorale

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, la propaganda elettorale è consentita, nei limiti delle prescrizioni del presente decreto, nelle seguenti forme:

tribune politiche;

dibattiti;

tavole rotonde;

conferenze;

discorsi;

presentazione dei candidati e dei programmi dei soggetti politici;

confronti;

annunci relativi alla sola propaganda effettuata sulla stampa nella concessionaria pubblica o nelle emittenti private.

2. Gli spazi di propaganda elettorale sulla stampa, nella concessionaria pubblica e nelle emittenti private sono offerti gratuitamente, a condizioni di parità di trattamento.

3. Agli spazi di propaganda elettorale sono dedicate specifiche collocazioni riconoscibili ed autonome all'interno della testata edita e della programmazione.

4. Dalla chiusura della campagna elettorale è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.

Art. 3.

Pubblicità elettorale

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il trentunesimo giorno precedente la data delle elezioni, è consentita soltanto la pubblicità elettorale che contenga l'esposizione di elementi oggettivi attinenti alla denominazione del soggetto politico, al contrassegno del soggetto politico ed all'appartenenza del soggetto politico ad una determinata forza politica.

2. Sono sempre vietate la propaganda e la pubblicità politiche ed elettorali contenenti prospettazioni informative false, scene o slogan denigratori o che usino tecniche di suggestione dirette a promuovere un'immagine negativa dei competitori lesiva dei diritti della persona.

3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali è vietata la pubblicità elettorale nella concessionaria pubblica.

4. Le inserzioni e gli spot di pubblicità elettorale sono pubblicati o trasmessi in modo distinto rispetto agli altri messaggi pubblicitari, recando l'apposita scritta «pubblicità elettorale».

5. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

6. A partire dal trentesimo giorno precedente la data delle elezioni è vietata ogni forma di pubblicità elettorale, anche se avente il contenuto di cui al comma 1 ed anche se relativa a successive consultazioni elettorali indette. In tale ultimo caso, il divieto può essere derogato, tenuto conto del numero degli elettori interessati e della rilevanza territoriale delle elezioni, con provvedimento del Garante. La presente disposizione non si applica alle consultazioni referendarie, per le quali è ammessa la pubblicità elettorale fino a tutto il penultimo giorno prima della data della consultazione referendaria.

Art. 4.

Modalità di propaganda e pubblicità elettorali

1. Le emittenti private e gli editori offrono spazi e tempi di propaganda e pubblicità elettorali per quantità e, ove previste, per tariffe a condizioni di parità di

trattamento e sono tenuti a riconoscere a tutti i soggetti politici le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi.

2. Gli editori e le emittenti private che intendono offrire, nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, spazi di propaganda o di pubblicità elettorali devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite o nell'ambito della programmazione radiotelevisiva, secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dal Garante al fine di consentire ai soggetti politici l'accesso agli spazi predetti in condizioni di parità di trattamento. Tali soggetti, con le stesse modalità e forme, indicano altresì il domicilio eletto per ogni comunicazione ai sensi del presente decreto.

3. La Commissione parlamentare ed il Garante, previa consultazione tra loro e ciascuno nell'ambito della propria competenza, tenuto conto dell'eventuale presenza di codici deontologici adottati dalla concessionaria pubblica, dalle emittenti private o dagli editori, dettano, in tempo utile ai fini dell'applicazione del presente decreto, i criteri relativi agli spazi, ai tempi e alle altre caratteristiche della propaganda elettorale cui questi soggetti si devono attenere per il conseguimento delle finalità dettate dal presente decreto. Il Garante detta i criteri di offerta, trasmissione e pubblicazione di pubblicità elettorale, con particolare riferimento alle tariffe massime, al numero massimo di spot radiotelevisivi e di inserzioni sulla stampa per ciascun soggetto politico, alla durata massima, alle caratteristiche, alle fasce orarie, alle modalità di distinzione dagli altri messaggi pubblicitari ed alle altre modalità di diffusione e di replica di spot radiotelevisivi ed inserzioni sulla stampa.

Art. 5.

Informazione elettorale

1. La Commissione parlamentare ed il Garante, previa consultazione tra loro e ciascuno nell'ambito della propria competenza, definiscono, in tempo utile ai fini dell'applicazione del presente decreto, i criteri specifici ai quali, nell'ambito della disciplina introdotta dal presente decreto, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti private nei programmi e servizi di informazione elettorale, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità della stessa.

Art. 6.

Altre forme di propaganda elettorale

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietata ogni forma di propaganda elettorale nei programmi della concessionaria pubblica e delle emittenti private diversi da quelli previsti dall'articolo 2. È vietato ai registi, ai conduttori ed agli ospiti dei programmi di fornire, nel contesto di questi, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o di manifestare le proprie preferenze di voto. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori. È comunque vietato utilizzare la composizione della programmazione per orientare le scelte di voto.

2. Per il periodo di cui al comma 1, le trasmissioni di intrattenimento su argomenti economici, sociali e politici, organizzate con la presenza di soggetti politici, ospiti ed eventuale pubblico, sono programmate e condotte nel rispetto dei principi di correttezza ed imparzialità di cui al presente decreto. È vietato che l'articolazione delle trasmissioni sia di per se stessa lesiva della parità di trattamento dei soggetti politici. Le trasmissioni predette sono ammesse negli ultimi cinque giorni della campagna elettorale, soltanto a condizione che ad esse siano invitati, a condizioni paritarie, i rappresentanti della totalità dei soggetti politici interessati.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, la selezione degli eventuali ospiti avviene nel rispetto del principio pluralistico ed è finalizzata a conseguire una presenza equilibrata delle diverse posizioni dibattute. La selezione del pubblico, ove previsto, è fatta, con i medesimi criteri, almeno ventiquattro ore prima della trasmissione. Durante la trasmissione il conduttore cura che il pubblico mantenga un contegno congruente con i principi del presente decreto e che eventuali interventi telefonici in diretta e non concordati con la concessionaria pubblica o con l'emittente privata non influenzino le libere scelte degli elettori.

4. Per il periodo di cui al comma 1, nei programmi radiotelevisivi di informazione, anche non elettorale, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di soggetti politici o loro esponenti è ammessa esclusivamente nei limiti della esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nel rispetto, in quanto compatibile, della parità di trattamento. Nei programmi radiotelevisivi diversi da quelli di propaganda, pubblicità ed informazione elettorali e da quelli di cui al comma 2, la presenza di soggetti politici o loro esponenti è vietata. Non si considera presenza in trasmissione la ripresa di soggetti politici o loro esponenti nel corso di una telecronaca o di un programma di intrattenimento ove tale ripresa sia occasionale, non ripetuta e tecnicamente non evitabile senza pregiudizio dell'integrità della trasmissione e comunque rimangano esclusi interventi personali o citazioni dei soggetti medesimi.

Art. 7.

Divieto di propaganda istituzionale

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di

propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, ad eccezione delle attività di comunicazione effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Art. 8.

Disciplina dei sondaggi

1. A partire dal ventesimo giorno precedente la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo di tempo precedente a quello del divieto.

2. Il Garante, sentite le associazioni scientifiche e professionali nazionali operanti nel campo delle ricerche demoscopiche ed elettorali, determina, a partire dalla prima applicazione del presente decreto, i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1. I risultati anche parziali di tali sondaggi devono essere accompagnati dalle seguenti indicazioni, della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente e acquirente;

c) criteri seguiti per la formazione del campione;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

f) domande rivolte;

g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato l'invito rivolto al pubblico o a singoli ad esprimere le proprie preferenze politiche ed elettorali attraverso contatti telefonici, postali, o in altra forma, direttamente con la concessionaria pubblica, le emittenti private e la stampa, nonché la pubblicazione e trasmissione di risultati acquisiti secondo tali modalità.

4. La disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 si estende nei casi di pubblicazione e trasmissione di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

5. Per i sondaggi effettuati nel periodo consentito, qualora non siano stati rispettati i criteri determinati ai sensi del comma 2, il Garante dispone che sia dichiarata la circostanza sui mezzi d'informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi, con il medesimo rilievo con cui questi sono stati pubblicizzati.

Art. 9.

Doveri e responsabilità dei giornalisti conduttori, dei registi e dei direttori responsabili

1. I giornalisti conduttori ed i registi dei programmi radiotelevisivi di propaganda ed informazione elettorale, ed i rispettivi direttori responsabili, nonché i giornalisti autori della propaganda elettorale ed i direttori responsabili del quotidiano o periodico sul quale è apparsa la propaganda elettorale, sono tenuti al rispetto del codice deontologico emanato dall'Ordine dei giornalisti. Quest'ultimo può istituire un apposito organo competente per l'accertamento delle violazioni al predetto codice deontologico. I magistrati eventualmente presenti in tale organo devono rivestire qualifica non inferiore a magistrato di Corte di cassazione, anche a riposo, o equiparata, e, se in servizio, devono essere autorizzati dal Consiglio superiore della magistratura o dagli altri organi competenti.

2. I conduttori ed i registi dei programmi radiotelevisivi di propaganda ed informazione elettorale, che non appartengano all'Ordine dei giornalisti, sono tenuti ad osservare lo stesso codice.

Art. 10.

Definizione della parità di trattamento fra i soggetti politici

1. La parità di trattamento fra i soggetti politici, di cui al presente decreto, ai fini della propaganda, della pubblicità e dell'informazione elettorali, è determinata dalla Commissione parlamentare e dal Garante, previa consultazione tra loro e ciascuno nell'ambito della propria competenza. Per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica si terrà conto dei seguenti criteri:

a) per quanto concerne la quota di seggi attribuiti nei collegi uninominali: alla ripartizione di spazi e tempi partecipano tutti i raggruppamenti di candidati, con uno o più contrassegni identici in almeno quattordici circoscrizioni elettorali, che concorrano in almeno la metà dei collegi istituiti nell'ambito di ciascuna circoscrizione; la ripartizione di spazi e tempi fra i raggruppamenti partecipanti è effettuata tenuto anche conto della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento; all'interno di ciascun raggruppamento la ripartizione ulteriore è determinata con una o più convenzioni tra i soggetti interessati; in mancanza di convenzione, la ripartizione è effettuata in proporzione della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento; spazi e tempi minori sono garantiti ai soggetti politici che non hanno rappresentanza in Parlamento;

b) per quanto concerne la quota di seggi attribuiti in ragione proporzionale: parità di spazi e tempi a ciascun soggetto politico presente nella competizione elettorale e già rappresentato in Parlamento; spazi e tempi sono altresì garantiti ai soggetti politici che non siano già rappresentati in Parlamento.

Art. 11.

Misure di controllo

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, la concessionaria pubblica e le emittenti private devono registrare su supporto magnetico la totalità dei programmi trasmessi.

2. Il Garante stabilisce le modalità con cui i Circostel, nell'ambito della propria competenza, registrano i programmi delle emittenti private. Essi segnalano al Garante o ai Corerat competenti o delegati le presunte violazioni di disposizioni dettate dal presente decreto, dalla Commissione parlamentare e dal Garante.

3. Ai fini della vigilanza e del controllo della emittenza nazionale, per il periodo di applicazione del presente decreto, il Garante si avvale anche del Centro nazionale di controllo delle emissioni radioelettriche del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 12.

Procedimento di accertamento delle violazioni

1. Ciascun soggetto politico direttamente interessato puo denunciare, entro dieci giorni dal fatto, l'avvenuta violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle dettate dalla Commissione parlamentare e dal Garante. La denuncia è comunicata, anche a mezzo telefax, alla concessionaria pubblica o all'emittente privata o all'editore, presso il domicilio eletto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ed inoltre al Garante, al Circostel territorialmente competente ed al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il predetto domicilio dell'editore o dell'emittente. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla denuncia entro le dodici ore successive alla predetta comunicazione.

2. Il Garante, avvalendosi anche dei Circostel e della Guardia di finanza, istruisce la denuncia e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite le controdeduzioni, provvede su di essa senza indugio, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Qualora lo ritenga opportuno, il Garante può delegare per le istruttorie, l'audizione degli interessati e le contestazioni i Corerat territorialmente competenti.

4. Il procedimento è avviato anche d'ufficio.

Art. 13.

Provvedimenti d'urgenza del Garante

1. In presenza di evidenti violazioni delle disposizioni del presente decreto e di quelle dettate dalla Commissione parlamentare e dal Garante, questo, al fine di ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali e salvo il procedimento di accertamento ordinario, ai sensi dell'articolo 12, adotta immediatamente i provvedimenti di urgenza ritenuti utili al predetto fine. In tal caso l'istruttoria del Garante o del Corerat avviene in forma sommaria, mediante acquisizione delle controdeduzioni del soggetto al quale è stata effettuata la contestazione; quest'ultimo è tenuto a comunicare, anche a mezzo telefax, le controdeduzioni al denunciante ed al Garante, entro quarantotto ore dal ricevimento della denuncia.

2. In ogni caso il Garante può ordinare:

a) alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione;

b) agli editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la messa a disposizione di spazi compensativi di propaganda elettorale in favore dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione;

c) agli editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la diffusione di comunicati dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione;

d) agli editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi;

e) agli editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la pubblicazione o trasmissione di rettifiche, alle quali è dato il medesimo risalto, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della notizia da rettificare;

f) agli editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la pubblicazione o la trasmissione del comunicato emanato dall'organo dell'Ordine dei giornalisti, nel caso in cui esso sia stato istituito, ai sensi dell'articolo 9;

g) alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private, la trasmissione, anche ripetuta secondo le modalità determinate dal Garante, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa, specialmente con riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 6.

3. Il Garante fissa il termine e le modalità per l'ottemperanza ai propri provvedimenti. Il primo non può essere superiore alle quarantotto ore successive alla notificazione del provvedimento stesso, qualora la violazione sia stata commessa dalla concessionaria pubblica o da emittenti private o a mezzo stampa quotidiana.

4. In caso di inottemperanza al provvedimento del Garante entro il termine di cui al comma 3, questo dispone, entro le ventiquattro ore successive:

a) per la concessionaria pubblica o le emittenti private, l'inibizione della programmazione per un periodo correlato e comunque non superiore alla durata della trasmissione nella quale è stata rilevata l'infrazione, con l'obbligo di mantenere in video, per il tempo a tal fine

determinato, un'immagine fissa con la dicitura «la trasmissione della presente emittente è inibita dal Garante per violazione delle disposizioni sulla parità di trattamento durante la campagna elettorale»;

b) per gli editori, l'obbligo di pubblicare un comunicato del Garante relativo all'inottemperanza, con medesimo risalto per collocazione e caratteristiche editoriali.

5. Contro i provvedimenti di cui alla lettera *a)* del comma 4 è ammesso, entro le quarantotto ore successive alla notificazione, ricorso al tribunale amministrativo regionale. Contro i provvedimenti di cui alla lettera *b)* del comma 4 è ammesso, entro lo stesso termine, ricorso al tribunale. Il tribunale amministrativo regionale ovvero il tribunale si pronunciano sul ricorso in via cautelare d'urgenza entro le quarantotto ore successive al deposito.

6. Restano salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge, nonché dall'articolo 14.

Art. 14.

Sanzioni

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, nonché delle relative disposizioni dettate dal Garante, questo irroga la sanzione amministrativa pecuniaria, nei confronti delle emittenti private operanti in ambito nazionale e degli editori, da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni; nei confronti delle emittenti private operanti in ambito locale, è irrogata la sanzione da lire un milione a lire dieci milioni. Identica sanzione è irrogata qualora siano violate le disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare o dal Garante, contenenti obblighi procedimentali, qualora la violazione non comporti un'alterazione delle condizioni di parità di trattamento tra soggetti politici.

2. In caso di violazione delle altre disposizioni dettate dal presente decreto ovvero dalla Commissione parlamentare o dal Garante, quest'ultimo irroga la sanzione amministrativa pecuniaria, nei confronti della concessionaria pubblica, delle emittenti private operanti in ambito nazionale e degli editori, da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni; nei confronti delle emittenti private operanti in ambito locale, è irrogata la sanzione da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora la violazione avvenga negli ultimi quindici giorni precedenti la data delle elezioni, la sanzione è raddoppiata.

3. Nei casi più gravi di alterazione della parità di trattamento tra soggetti politici, ovvero nel caso di violazione reiterata nel corso della medesima campagna elettorale, il Garante dispone l'inibizione della programmazione della concessionaria pubblica o dell'emittente privata, determinandone i tempi e le modalità, da un minimo di un'ora fino ad un massimo di quindici giorni, con l'obbligo di mantenere in video, per il tempo a tal fine determinato, un'immagine fissa con la dicitura «la trasmissione della presente emittente è inibita dal Garante per violazione delle disposizioni sulla parità di trattamento durante la campagna elettorale».

4. In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 8 commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie. In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 8, il Garante applica la sanzione pecuniaria da lire venti milioni a lire duecento milioni.

5. Le medesime sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate anche nei confronti dei soggetti politici a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità.

6. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono commisurate anche all'entità del pregiudizio cagionato, alle condizioni economiche e patrimoniali dell'editore o dell'emittente privata ed alla rilevanza territoriale della violazione commessa.

7. Restano salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge.

Art. 15.

Compiti della Guardia di finanza

1. Il Garante si avvale anche della Guardia di finanza per i compiti istruttori e di controllo attribuiti dal presente decreto.

2. La Guardia di finanza esegue tutte le comunicazioni e notificazioni d'ufficio o su richiesta del Garante previste dal presente decreto.

3. È istituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, a disposizione di questo e del Garante, il Nucleo speciale della Guardia di finanza per la radiodiffusione e l'editoria, alle dipendenze di un ufficiale con grado non inferiore a colonnello, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze — rubrica Guardia di finanza — per l'anno 1995 e dei contingenti previsti dagli organici.

4. Di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, il Ministro delle finanze definisce il contingente di personale da assegnare al nucleo.

Art. 16.

Campagne elettorali amministrative e referendarie

1. Per le campagne per le elezioni suppletive alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia e per i *referendum* ai sensi degli articoli 123 e 132 della

Costituzione, il Garante individua, tra gli editori, la concessionaria pubblica e le emittenti private, i soggetti e l'ambito territoriale concretamente rilevanti in ciascuna campagna elettorale, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 6.

2. Nelle campagne elettorali per tutti i *referendum*, la parità di trattamento per la propaganda, la pubblicità e l'informazione elettorali consiste nella equiripartizione di spazi e tempi complessivamente riservati ai sostenitori delle opposte indicazioni di voto. La Commissione parlamentare ed il Garante, previa consultazione tra loro e ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, prescrivono le regole atte a garantire la concreta realizzazione della parità di trattamento e l'idoneo accesso ai predetti spazi da parte delle forze sociali interessate. Fra i sostenitori della proposta referendaria, adeguati spazi sono riconosciuti ai comitati promotori.

3. Il Ministero dell'interno comunica tempestivamente al Garante i decreti di convocazione dei comizi elettorali relativi ad ogni tipo di consultazione.

Art. 17.
Norme organizzative

1. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria nel limite di centottanta unità.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Garante, sono determinati la consistenza organica, il trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo e l'ordinamento delle carriere, nel limite sopra indicato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Ufficio del Garante.

3. L'assunzione del personale predetto avviene per pubblici concorsi per titoli ed esami, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni dirette in base alla normativa vigente.

4. In sede di prima attuazione, si provvede alla copertura dei posti in organico, nel limite del 50% del ruolo, mediante inquadramento, a domanda, con effetto economico non anteriore al 1° ottobre 1995, del personale comunque in servizio da almeno sei mesi presso l'Ufficio del Garante alla data di cui al comma 2, nel limite e con i criteri e le modalità valutativi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, di cui allo stesso comma 2. In base ai provvedimenti di inquadramento del Garante, le amministrazioni di provenienza del personale inquadrato provvedono alle contestuali riduzioni di posti nelle proprie tabelle organiche.

5. Il Garante può avvalersi, per periodi limitati e per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in numero non superiore, complessivamente, a dieci unità e per non oltre il 25% delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.

6. Sino alla copertura dei posti di ruolo disponibili dopo le operazioni di inquadramento, e comunque, salvo quanto previsto al comma 7, per non oltre tre anni dalla data del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, il Garante può continuare ad avvalersi del personale di cui all'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, anche oltre il limite numerico di dieci unità.

7. In aggiunta al personale di ruolo il Garante può assumere dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità, a copertura di specifiche esigenze inerenti ai compiti istituzionali. I titoli ed i profili professionali richiesti per ciascuna unità sono indicati in un apposito avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le assunzioni avvengono in base a colloquio al quale sono ammessi coloro che ne abbiano fatto domanda nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso anzidetto. Alla valutazione procede una commissione presieduta dal Garante e composta dal segretario generale dell'Ufficio e da un dirigente, di qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio presso lo stesso Ufficio.

8. Al personale in servizio presso l'Ufficio del Garante è fatto divieto, in ogni caso, di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali.

9. Il segretario generale dell'Ufficio del Garante è nominato dallo stesso Garante tra gli appartenenti alla magistratura ordinaria, alla magistratura amministrativa ed all'Avvocatura dello Stato, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di Cassazione o equiparata, ovvero fra i professori universitari ordinari delle discipline giuridiche, aziendali od economiche, per la durata di cinque anni, rinnovabile per pari periodi, ed è collocato fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, se professore universitario, per la durata del mandato. Egli assiste il Garante nell'esercizio delle sue funzioni, esercita le deleghe che il Garante gli rilascia anche per il caso di assenza ed assicura il coordinamento dell'intera attività dell'Ufficio.

10. Per il periodo decorrente dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino ai trenta giorni successivi alla data delle votazioni, il Garante può autorizzare il personale in servizio presso il suo Ufficio ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nella misura ritenuta necessaria per il tempestivo espletamento dei compiti previsti dal presente decreto, anche in deroga ad ogni altra disposizione e comunque non oltre le ottanta ore mensili.

11. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nel caso in cui i Corerat non siano stati istituiti o non siano operanti, previa indicazione alle regioni competenti di un termine non superiore a sette giorni per la loro istituzione o per il loro funzionamento, in difetto, commette al Garante di nominare un commissario con il compito di svolgere le loro funzioni ai fini dell'applicazione del presente decreto.

Art. 18.

Organi ufficiali di partiti, comitati e movimenti politici

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, commi 1 e 6, ed agli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del presente decreto non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici di partiti, comitati e movimenti politici ed alle stampe elettorali dei soggetti politici.

Art. 19.

Centro di ascolto dell'informazione radiotelevisiva

1. Il Garante può affidare ad un ente pubblico o privato il compito di verifica, secondo criteri da esso stabiliti, degli spazi dedicati nel corso della campagna elettorale a ciascun soggetto politico dalla concessionaria pubblica e dalle emittenti private operanti in ambito nazionale.

2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, con cadenza settimanale, il Garante rende pubblici presso il suo Ufficio i risultati di tale verifica.

Art. 20.

Anticipazione dei contributi ai partiti politici per le spese elettorali

1. I contributi spettanti ai partiti politici a titolo di rimborso delle spese elettorali sono anticipati, entro cinque giorni dalla data di presentazione delle liste, per ogni consultazione elettorale in misura pari alla metà di quelli percepiti per la precedente elezione del medesimo organo.

Art. 21.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in annue lire 2.500 milioni a partire dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

Norme finali e definizioni

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 5, 6, 15, commi 1 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, l'articolo 29, commi 1, 2, 6 e 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81, nonché tutte le disposizioni incompatibili con il presente decreto.

2. Ai fini del presente decreto:

per «Commissione parlamentare» si intende la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

per «Garante» si intende il Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

per «Circostel» si intendono gli uffici periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

per «Corerat» si intendono i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi;

per «soggetti politici» si intendono candidati, gruppi di candidati, partiti, comitati promotori di *referendum*, altri comitati e movimenti organizzati a fini politici;

per «editori» si intendono gli editori di quotidiani e periodici;

per «stampa» si intendono i quotidiani e i periodici;

per «concessionaria pubblica» si intende la concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico;

per «emittenti private» si intendono i titolari di concessione e di autorizzazione radiotelevisiva nell'ambito nazionale e locale, nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attività di radiodiffusione sonora e televisiva;

per «propaganda elettorale» si intende l'esposizione, sulla stampa e nelle trasmissioni radiotelevisive, delle caratteristiche oggettive e soggettive, delle linee e dei programmi generali e specifici dei soggetti politici;

per «informazione elettorale» si intende ogni programma e servizio di informazione, o parti di essi, attinenti alla campagna elettorale ed ai relativi soggetti attivi, ivi compresi i telegiornali ed i giornali radio;

per «pubblicità elettorale» si intende l'insieme dei messaggi brevi diffusi attraverso inserzioni sulla stampa e spot radiotelevisivi, che abbiano il contenuto di cui all'articolo 3 e finalità promozionali.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

GAMBINO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0229

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1995.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Nocera Inferiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 14 aprile 1993, registrato alla Corte dei conti in data 21 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Nocera Inferiore (Salerno) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Antonio Addonizio, dal rag. Italo Paolillo e dal dott. Pietro Donniacuo;

Visto il proprio decreto, in data 11 gennaio 1994, registrato alla Corte dei conti in data 25 febbraio 1994, con il quale l'ing. Bruno Mogavero è stato nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune suddetto, in sostituzione del dott. Antonio Addonizio;

Considerato che il dott. Pietro Donniacuo non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 1995;

Decreta:

Il dott. Ernesto Raio è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Nocera Inferiore (Salerno), in sostituzione del dott. Pietro Donniacuo.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1995
Registro n. 1 Interno, foglio n. 267

95A2810

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1995.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Roghudi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 16 gennaio 1995, registrato alla Corte dei conti in data 24 gennaio 1995, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Roghudi (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Giacomo Mendolia, dal dott. Demetrio Martino e dal dott. Carmelo Marcello Musolino;

Considerato che il dott. Giacomo Mendolia non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 1995;

Decreta:

Il dott. Antonino Festa è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Roghudi (Reggio Calabria), in sostituzione del dott. Giacomo Mendolia.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1995
Registro n. 1 Interno, foglio n. 248

95A2811

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1995.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Camini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 16 gennaio 1995, registrato alla Corte dei conti in data 1° marzo 1995, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio

1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Camini (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Edmondo Patuto, dal dott. Gianfranco Ielo e dal dott. Carmelo Femia;

Considerato che il dott. Edmondo Patuto non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno,

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 1995;

Decreta:

La dott.ssa Francesca Iannò è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Camini (Reggio Calabria), in sostituzione del dott. Edmondo Patuto.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1995
Registro n. 1 Interno, foglio n. 247

95A2813

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Castel Castagna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Castel Castagna (Teramo), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castel Castagna (Teramo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Maurizio Ianieri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castel Castagna (Teramo) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da otto consiglieri.

Il prefetto di Teramo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castel Castagna (Teramo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Maurizio Ianieri.

Roma, 24 aprile 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A2814

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Crosia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Crosia (Cosenza), a seguito delle dimissioni del sindaco e dei componenti della giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Crosia (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Gonzales è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Crosia (Cosenza) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e da quattro assessori in data 13 gennaio 1995, seguenti a quelle presentate dagli altri due componenti dell'organo esecutivo.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 27 gennaio, 23 febbraio, 8 e 13 marzo 1995 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, con provvedimento n. 1010/13.3/Gab. del 15 marzo 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Crosia (Cosenza) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Gonzales.

Roma, 24 aprile 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A2815

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Celano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Celano (L'Aquila) ed il sindaco nella persona del sig. Gaetano Bombacino;

Considerato che, in data 28 febbraio 1995, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Celano (L'Aquila) è sciolto.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Celano (L'Aquila) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Gaetano Bombacino.

Il citato amministratore, in data 28 febbraio 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie l'ente è stato posto in condizioni di impossibilità di funzionamento, a causa delle precedenti dimissioni, verificatesi in tempi diversi, di tre assessori tra i quali il vice sindaco.

Il prefetto di L'Aquila, pertanto, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente, ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio, nella persona della dott.ssa Luciana Crisi, con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Celano (L'Aquila).

Roma, 24 aprile 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A2816

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 marzo 1995, n. 183.

Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico di neurofisiopatologia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precisate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura del tecnico di neurofisiopatologia;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 7 settembre 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 gennaio 1995;

Vista la nota in data 14 marzo 1995 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È individuata la figura del tecnico di neurofisiopatologia con il seguente profilo: il tecnico di neurofisiopatologia è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nell'ambito della diagnosi delle patologie del sistema nervoso, applicando direttamente, su prescrizione medica, le metodiche diagnostiche specifiche in campo neurologico e neurochirurgico (elettroencefalografia, elettroneuromiografia, poligrafia, potenziali evocati, ultrasuoni).

2. Il tecnico di neurofisiopatologia:

a) applica le metodiche più idonee per la registrazione dei fenomeni bioelettrici, con diretto intervento sul paziente e sulle apparecchiature ai fini della realizzazione di un programma di lavoro diagnostico-strumentale o di ricerca neurofisiologica predisposto in stretta collaborazione con il medico specialista;

b) gestisce compiutamente il lavoro di raccolta e di ottimizzazione delle varie metodiche diagnostiche, sulle quali, su richiesta deve redarre un rapporto descrittivo sotto l'aspetto tecnico;

c) ha dirette responsabilità nell'applicazione e nel risultato finale della metodica diagnostica utilizzata;

d) impiega metodiche diagnostico-strumentali per l'accertamento dell'attività elettrocerebrale ai fini clinici e/o legali;

e) provvede alla predisposizione e controllo della strumentazione delle apparecchiature in dotazione;

f) esercita la sua attività in strutture sanitarie pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero professionale.

Art. 2.

1. Il diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 marzo 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 93

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, è il seguente: «A norma dell'art. 1, lettera *o)*, della legge 23 ottobre 1992,

n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 2:

— Per il testo del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs n. 502/1992 si veda in nota alle premesse.

95G0218

DECRETO 27 marzo 1995.

Modificazioni, fino al 30 giugno 1995, degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, recante attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche;

Vista la direttiva 95/5 del 27 febbraio 1995 che modifica la direttivva 92/120/CEE relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie comunitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Decreta:

Art. 1.

1. Fino al 30 giugno 1995 sono elevate a 1000 UGB all'anno ed a 20 UGB alla settimana le quantità massime indicate all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.

2. Fino al 30 giugno 1995 sono elevate a 5 tonnellate alla settimana le quantità massime indicate all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 92

95A2831

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 maggio 1995.

Calcolo e modalità di versamento diretto dell'acconto per l'anno 1995 del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1993, n. 217, concernente il regolamento attuativo dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per quanto riguarda la dichiarazione, l'accertamento e la riscossione del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha fissato nella misura del 5,6 per cento il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed ha elevato a lire 150 milioni l'importo di cui al comma 14 del medesimo art. 31 e infine ha stabilito che le predette disposizioni hanno effetto a decorrere dal 10 gennaio 1994;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, in data 5 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1994, con il quale sono state adottate le modalità di calcolo e di versamento dell'acconto a partire dal 1994;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, che ha fissato nella misura del 6,6 per cento il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai predetti commi 8, 9 e 11 dell'art. 31 della predetta legge n. 41 del 1986, a decorrere dal 1° gennaio 1995;

Visto l'art. 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 41 del 1995, con il quale si è stabilito che per l'anno 1995 il versamento in acconto previsto dall'art. 6, comma 3, del citato decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1993, n. 217, è effettuato tenendo conto delle modificazioni di cui all'art. 4, comma 1;

Considerata la necessità di disciplinare le modalità per l'attuazione delle prescrizioni contenute nel sopracitato art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 41 del 1995;

Visti i tre decreti del Ministro delle finanze del 22 aprile e 23 aprile 1993, pubblicati, i primi due nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1993 e il terzo nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1993 che stabiliscono le modalità di versamento diretto del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuto sui redditi diversi da lavoro dipendente o da pensione, al concessionario della riscossione, oppure mediante delega alle banche e agli uffici postali;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, la misura del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11, dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come da ultimo modificato dall'art. 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata al 6,6 per cento, da calcolare sulla quota dell'imponibile non superiore a lire 40 milioni, determinato in relazione al reddito complessivo lordo ai fini dell'IRPEF.

2. Sulla quota di imponibile eccedente l'importo di cui al comma 1, e fino al limite di lire 150 milioni, il contributo è dovuto nella misura del 4,6 per cento.

3. Il versamento in acconto è effettuato secondo le modalità e i termini previsti per il versamento in acconto dell'IRPEF, di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni.

4. Il contributo, anche se versato da intestatari di conto fiscale, non può essere annotato sul conto stesso.

5. Il contributo è corrisposto mediante versamento diretto al concessionario della riscossione, oppure mediante delega alle banche e agli uffici postali, secondo le modalità di cui ai tre decreti ministeriali del 22 e 23 aprile 1993, pubblicati, i primi due nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1993 e il terzo nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1993.

Art. 2.

1. Per l'anno 1995 il versamento in acconto del contributo è effettuato tenendo conto della misura del contributo stesso di cui all'art. 1.

2. Se l'importo indicato al quadro V, rigo V2 del modello 740/95 è pari o inferiore a lire centomila, l'acconto non è dovuto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro del tesoro
DINI

95A2827

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 maggio 1995.

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fermo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo;

Vista la delibera del 24 marzo 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato la modifica dell'art. 4, comma 2, dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica riguardante l'art. 4, comma 2, dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 4.

(Omissis).

Comma 2.

Una quota non inferiore al 10% dei proventi di cui alla lettera «a» del comma precedente deve comunque essere accantonata ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della società di cui al primo comma dell'art. 3. La relativa riserva può essere investita in titoli della società stessa e/o in titoli emessi o garantiti dallo Stato.

(Omissis).

95A2826

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 2 maggio 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 «Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 16 marzo 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Dopo l'art. 278, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi è inserito il seguente nuovo articolo relativo all'elenco dei settori scientifico-disciplinari compresi negli ordinamenti didattici della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna.

Art. 279. — *(Elenco dei settori scientifico-disciplinari compresi negli ordinamenti didattici della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna).*

A01A Logica matematica
A0112 Logica matematica

A01B Algebra
A0111 Algebra
(A0230 Istituzioni di matematiche)

A02A Analisi matematica
A0210 Analisi matematica
(A0230 Istituzioni di matematiche)

A02B Probabilità e statistica matematica
A0220 Calcolo delle probabilità
(A0230 Istituzioni di matematiche)

A03X Fisica matematica
A0300 Fisica matematica
(A0230 Istituzioni di matematiche)

A04A Analisi numerica
A0411 Analisi numerica e matematica applicata
(A0230 Istituzioni di matematiche)

B01A Fisica generale
B0110 Fisica generale

B01B Fisica
B0120 Fisica

B03X Struttura della materia
B0300 Struttura della materia

C01A Chimica analitica
C0110 Chimica analitica

C01B Merceologia
C0120 Merceologia

C02X Chimica fisica
C0200 Chimica fisica
(C0320 Strutturistica chimica)

C03X Chimica generale ed inorganica
C0310 Chimica generale ed inorganica
(C0320 Strutturistica chimica)

C05X Chimica organica
C0500 Chimica organica

C08X Farmaceutico tecnologico applicativo
C8001 Farmaceutica applicata
C0802 Tecnica e legislazione farmaceutica

C09X Chimica bromatologica
C0900 Chimica bromatologica

C10X Chimica e biotecnologia delle fermentazioni
C1000 Chimica delle fermentazioni

D02A Geografia fisica e geomorfologia
D0210 Geografia fisica-geomorfologia

D02B Geologia applicata
D0220 Geologia applicata
E01A Botanica
E0111 Botanica
E01C Biologia vegetale applicata
E01E Fisiologia vegetale
E0120 Fisiologia vegetale
E02A Zoologia
E0210 Zoologia
E02C Biologia evolutiva e didattica della biologia
E0311 Biologia generale
E03A Ecologia
E0312 Ecologia
E04B Biologia molecolare
E0420 Biologia molecolare
E05A Biochimica
E0510 Chimica biologica
E05B Biochimica clinica
E0530 Biochimica clinica
E06A Fisiologia umana
E0601 Fisiologia umana
E06B Alimentazione e nutrizione umana
(E0602 Nutrizione applicata)
E07X Farmacologia
E0700 Farmacologia
E11X Genetica
E0330 Genetica
E12X Microbiologia generale
(F0510 Microbiologia generale)
E13X Biologia applicata
E0520 Biologia applicata
(E0311 Biologia generale)
F01X Statistica medica
F0100 Statistica medica
F02X Storia della medicina
F0200 Storia della medicina
(F2220 Medicina legale)
F03X Genetica medica
F0300 Genetica medica
F04A Patologia generale
F0411 Patologia generale
F0414 Immunofarmacologia
(F0412 Endocrinologia generale)
F05X Microbiologia e microbiologia clinica
(F0510 Microbiologia generale)
(F0520 Microbiologia applicata)
F0531 Microbiologia medica
F0532 Microbiologia clinica
F22A Igiene generale ed applicata
(F2210 Igiene generale ed applicata)
G01X Economia ed estimo rurale
G0100 Economico estimativo
G02A Agronomia e coltivazioni erbacee
G0210 Agronomico
G02B Coltivazioni arboree
G0220 Coltivazioni arboree
G02C Orticoltura e floricoltura
G0230 Orticoltura e floricoltura
G04X Genetica agraria
G0250 Miglioramento genetico delle piante agrarie
G05A Idraulica agraria e forestale
G0311 Idraulica agraria ed impianti irrigui
G0312 Sistemazioni idraulico-forestali
G05B Meccanica agraria
G0321 Meccanica agraria
G05C Costruzioni e impianti tecnici per l'agricoltura
G0322 Costruzioni rurali
G07A Chimica agraria
G0520 Chimica agraria
G07B Pedologia
G0510 Pedologia
G08A Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari
G0531 Industrie agrarie
G08B Microbiologia agro-alimentare ed ambientale
G0532 Microbiologia agraria
G09A Zootecnica generale e miglioramento genetico
(G0602 Zootecnica)
G09B Nutrizione e alimentazione animale
60601 Nutrizione ed alimentazione degli animali domestici
G09C Zootecnica speciale
(G0602 Zootecnia)
G09D Zoocolture
G0603 Piccole specie
H02X Ingegneria sanitaria-ambientale
H0200 Ingegneria sanitaria-ambientale

I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione
I1000 Tecnolologie e sistemi di lavorazione
I1002 Affidabilità e controllo di qualità
I13X Metallurgia
I1300 Metallurgia
I14A Scienza e tecnologia dei materiali
I1401 Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
I26A Bioingegneria meccanica
I2620 Bioingegneria meccanica
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni
I2500 Sistemi di elaborazione delle informazioni
K05B Informatica
A0420 Informatica
K06X Bioingegneria elettronica
I2610 Bioingegneria elettronica
L18A Lingua e letteratura inglese
L1810 Lingua e letteratura inglese
L18B Lingue e letterature nord-americane
L1820 Letteratura anglo-americana
L18C Linguistica inglese
L1830 Linguistica inglese
N01X Diritto privato
N0110 Istituzioni di diritto privato
N03X Diritto agrario
N0120 Diritto agrario
N04X Diritto commerciale
N0211 Diritto commerciale
N0213 Diritto fallimentare
N05X Diritto dell'economia
N0212 Diritto bancario
N09X Istituzioni di diritto pubblico
N0412 Istituzioni di diritto pubblico
N10X Diritto amministrativo
N0500 Diritto amministrativo
N0702 Contabilità dello Stato e degli enti pubblici
N14X Diritto internazionale
N0800 Diritto internazionale
N15X Diritto processuale civile
N0900 Diritto processuale civile
N0213 Diritto fallimentare
N17X Diritto penale
N1021 Diritto penale
N1022 Istituzioni di diritto e procedura penale

P01A Economia politica
(P0112 Economia politica)
(P0111 Analisi economica)
P01F Economia monetaria
(P0112 Economia politica)
P01G Economia internazionale
(P0112 Economia politica)
(0121 Politica economica)
P01H Economia dello sviluppo
(P0112 Economia politica)
(P0121 Politica economica)
P01I Economia dei settori produttivi
(P0121 Politica economica)
(P0122 Economia dei trasporti)
P01J Economia regionale
(P0121 Politica economica)
(P0122 Economia dei trasporti)
P02A Economia aziendale
P0210 Economia aziendale
P02B Economia e gestione delle imprese
(P0220 Economia e tecnica delle aziende industriali)
S01B Statistica per la ricerca sperimentale
S02X Statistica economica
P0420 Statistica economica
V30A Anatomia degli animali domestici
F3010 Anatomia degli animali domestici
V30B Fisiologia degli animali domestici
F3020 Fisiologia degli animali domestici
V31A Patologia generale e anatomia patologica veterinaria
F3111 Patologia generale veterinaria
F3112 Anatomia patologica veterinaria
V31B Ispezione degli alimenti di origine animale
F3120 Ispezione degli alimenti di origine animale
V32A Malattie infettive degli animali domestici
F3210 Malattie infettive degli animali domestici
V32B Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici
F3220 Parassitologia degli animali domestici
V33A Farmacologia e tossicologia veterinaria
F3310 Farmacologia e tossicologia veterinaria
V33B Clinica medica veterinaria
F3320 Clinica medica veterinaria
V34A Clinica chirurgica veterinaria
F3410 Clinica chirurgica veterinaria
V34B Clinica ostetrica veterinaria
F3420 Clinica ostetrica veterinaria

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

A01A Logica matematica
Istituzioni di logica matematica
Logica matematica
Teoria degli insiemi
Teoria dei modelli
Teoria della ricorsività
Totale discipline: 5

A01B Algebra
Algebra
Algebra superiore
Algebra commutativa
Algebra computazionale
Algebra ed elementi di geometria
Algebra lineare
Istituzioni di algebra superiore
Istituzioni di matematiche (settore A01B)
Matematica discreta (settore A01B)
Matematica (settore A01B)
Teoria algebrica dei numeri
Teoria dei gruppi
Totale discipline: 12

A02A Analisi matematica
Analisi armonica
Analisi convessa
Analisi funzionale
Analisi matematica
Analisi non lineare
Analisi superiore
Biomatematica (settore A02A)
Calcolo delle variazioni
Equazioni differenziali
Istituzioni di analisi matematica
Istituzioni di analisi superiore
Istituzioni di matematiche (settore A02A)
Matematica (settore A02A)
Matematica applicata (settore A02A)
Metodi matematici e statistici (settore A02A)
Metodi matematici per l'ingegneria (settore A02A)
Teoria dei numeri
Teoria delle funzioni
Teoria matematica dei controlli
Totale discipline: 19

A02B Probabilità e statistica matematica
Biomatematica (settore A02B)
Calcolo delle probabilità
Calcolo delle probabilità e statistica matematica
Filtraggio e controllo stocastico
Istituzioni di matematiche (settore A02B)
Matematica (settore A02B)
Metodi matematici e statistici (settore A02B)
Metodi probabilistici statistici e processi stocastici
Processi stocastici
Statistica matematica (settore A02B)
Teoria dei giochi (settore A02B)
Teoria dell'affidabilità
Teoria delle code
Teoria delle decisioni (settore A02B)
Totale discipline: 14

A03X Fisica matematica
Biomatematica (settore A03X)
Equazioni differenziali della fisica matematica
Fisica matematica
Istituzioni di fisica matematica
Istituzioni di matematiche (settore A03X)
Matematica (settore A03X)
Matematica applicata (settore A03X)
Meccanica analitica
Meccanica del continuo
Meccanica razionale
Meccanica razionale con elementi di meccanica statistica
Meccanica superiore
Metodi e modelli matematici per le applicazioni
Metodi geometrici della fisica matematica
Metodi matematici e statistici (settore A03X)
Metodi matematici per l'ingegneria (settore A03X)
Propagazione ondosa
Sistemi dinamici
Stabilità e controlli
Teorie relativistiche
Totale discipline: 20

A04A Analisi numerica
Analisi numerica
Biomatematica (settore A04A)
Calcolo numerico
Calcolo parallelo
Calcolo numerico e programmazione
Istituzioni di matematiche (settore A04A)
Laboratorio di programmazione e calcolo
Matematica (settore A04A)
Matematica applicata (settore A04A)
Matematica computazionale

Metodi di approssimazione
Metodi matematici e statistici (settore A04A)
Metodi numerici per la grafica
Metodi numerici per l'ingegneria
Metodi numerici per l'ottimizzazione
Totale discipline: 15

B01A Fisica generale
Acquisizione ed analisi di dati della fisica
Acustica
Elettromagnetismo
Esperimentazioni di fisica (settore B01A)
Fisica dei dispositivi elettronici
Fisica generale
Fisica superiore
Laboratorio di fisica generale
Laboratorio di tecnologie fisiche
Metodi di osservazione e misura
Metrologia
Ottica
Ottica elettronica
Strumentazioni fisiche
Termodinamica
Totale discipline: 15

B01B Fisica
Archeometria
Biofisica (settore B01B)
Esercitazioni di fisica sperimentale
Fisica
Fisica biologica
Fisica biomedica
Fisica medica
Fisica sanitaria
Fisica sperimentale
Laboratorio di biofisica
Laboratorio di fisica
Metodi fisici della biologia
Metodologie fisiche per i beni culturali
Proprietà strutturali della materia biologica
Radioprotezione
Strumentazione fisica per medicina e biologia
Tecniche fisiche per diagnostica biomedica
Totale discipline: 17

B03X Struttura della materia
Biomateriali
Elettronica quantistica
Esperimentazioni di fisica (settore B03X)
Fenomeni cooperativi e transizioni di fasi
Fisica atomica
Fisica dei laser
Fisica dei liquidi
Fisica dei materiali
Fisica dei metalli
Fisica dei plasmi
Fisica dei polimeri
Fisica dei semiconduttori
Fisica delle basse temperature
Fisica delle superfici
Fisica dello stato solido
Fisica molecolare
Laboratorio di fisica della materia
Ottica quantistica
Proprietà elettromagnetiche della materia
Spettroscopia
Struttura della materia
Superconduttività
Teoria quantistica della materia
Totale discipline: 23

C01A Chimica analitica
Chemiometria (settore C01A)
Chimica analitica
Chimica analitica clinica
Chimica analitica degli inquinanti
Chimica analitica dei materiali
Chimica analitica dei processi industriali
Chimica analitica delle superfici e delle interfasi
Chimica analitica separativa
Chimica analitica strumentale
Chimica bioanalitica
Chimica elettroanalitica
Didattica della chimica (settore C01A)
Laboratorio di chimica (settore C01A)
Laboratorio di chimica analitica
Laboratorio di chimica analitica strumentale
Metodi analitici in chimica industriale
Storia della chimica (settore C01A)
Totale discipline: 17

C01B Merceologia
Analisi merceologica
Chimica merceologica
Merceologia
Merceologia dei prodotti alimentari
Merceologia doganale
Merceologia delle risorse naturali
Tecnologia dei cicli produttivi

Tecnologia ed economia delle fonti di energia
Teoria e tecnica della qualità delle merci
Totale discipline: 9

C02X Chimica fisica

Chemiometria (settore C02X)
Chimica computazionale
Chimica fisica
Chimica fisica biologica
Chimica fisica dei fluidi
Chimica fisica dei sistemi dispersi e delle interfasi
Chimica fisica dei materiali
Chimica fisica della catalisi
Chimica fisica dello stato solido e delle superfici
Chimica fisica industriale
Chimica fisica organica
Chimica supramolecolare (settore C02X)
Chimica teorica
Cinetica chimica e dinamica molecolare
Didattica della chimica (settore C02X)
Elettrochimica
Fotochimica (settore C02X)
Laboratorio di chimica (settore C02X)
Laboratorio di chimica fisica
Spettroscopia molecolare
Storia della chimica (settore C02X)
Strutturistica chimica (settore C02X)
Termodinamica chimica
Totale discipline: 23

C03X Chimica generale ed inorganica

Chimica bioinorganica
Chimica dei composti di coordinazione
Chimica dei materiali
Chimica delle radiazioni
Chimica dello stato solido
Chimica generale ed inorganica
Chimica inorganica
Chimica metallorganica
Chimica supramolecolare (settore C03X)
Didattica della chimica (settore C03X)
Fotochimica (settore C03X)
Laboratorio di chimica (settore C03X)
Laboratorio di chimica generale ed inorganica
Laboratorio di chimica inorganica
Meccanismi di reazione in chimica inorganica
Metodi fisici in chimica inorganica
Radiochimica
Sintesi e tecniche speciali inorganiche
Stereochimica (settore C03X)
Storia della chimica (settore C03X)
Strutturistica chimica (settore C03X)
Totale discipline: 21

C05X Chimica organica

Chemiometria (settore C05X)
Chimica biorganica
Chimica dei composti eterociclici
Chimica dei composti organometallici
Chimica delle sostanze coloranti
Chimica delle sostanze organiche naturali
Chimica organica
Chimica organica applicata
Chimica organica fisica
Chimica supramolecolare (settore C05X)
Didattica della chimica (settore C05X)
Fotochimica (settore C05X)
Laboratorio di chimica (settore C05X)
Laboratorio di chimica organica
Meccanismi di reazione in chimica organica
Metodi computazionali in chimica organica
Metodi fisici in chimica organica
Sintesi e tecniche speciali organiche
Stereochimica (settore C05X)
Storia della chimica (settore C05X)
Totale discipline: 20

C08X Farmaceutico tecnologico applicativo

Analisi dei prodotti cosmetici
Biotecnologie farmaceutiche (settore C08X)
Brevettistica farmaceutica
Chimica farmaceutica applicata
Chimica farmaceutica industriale
Chimica dei prodotti cosmetici
Chimica tossicologica industriale
Farmacocinetica e metabolismo dei farmaci
Formulazione e legislazione dei prodotti cosmetici
Impianti dell'industria farmaceutica
Polimeri di interesse farmaceutico
Tecnologia socio-economica e legislazione farmaceutica
Veicolazione e direzionamento dei farmaci
Totale discipline: 13

C09X Chimica bromatologica

Analisi chimica degli alimenti
Chimica bromatologica

Chimica degli alimenti
Chimica dei prodotti agrumari
Chimica e tecnologia dei prodotti dietetici
Chimica idrologica
Dietofarmacia
Prodotti dietetici
Totale discipline: 8

C10X Chimica e biotecnologia delle fermentazioni
Biochimica e microbiologia applicata
Biochimica industriale
Biotecnologia dei microrganismi (settore C10X)
Biotecnologia delle fermentazioni (settore C10X)
Chimica delle fermentazioni
Chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale
Chimica microbiologica
Microbiologia industriale (settore C10X)
Microbiologia industriale farmaceutica
Totale discipline: 9

D02A Geografia fisica e geomorfologia
Cartografia tematica (settore D02A)
Climatologia
Conservazione della natura e delle sue risorse (settore D02A)
Educazione ambientale (settore D02A)
Fondamenti di valutazione di impatto ambientale (settore D02A)
Fotogeologia (settore D02A)
Geografia (settore D02A)
Geografia fisica
Geologia ambientale (settore D02A)
Geomorfologia
Geomorfologia applicata
Geomorfologia e instabilità dei versanti (settore D02A)
Glaciologia
Rilevamento geomorfologico
Speleologia
Totale discipline: 15

D02B Geologia applicata
Esplorazione geologica del sottosuolo
Geologia applicata
Geologia applicata alle aree sismiche
Geologia applicata alla difesa del suolo
Geologia applicata alla difesa ambientale
Geologia applicata all'ambiente marino
Geologia applicata alla pianificazione territoriale
Geologia tecnica
Geomorfologia e instabilità dei versanti (settore D02B)
Geopedologia (settore D02B)
Idrogeologia
Idrogeologia applicata
Laboratorio di geopedologia (settore D02B)
Materiali naturali da costruzione
Rilevamento geologico-tecnico
Totale discipline: 15

E01A Botanica
Anatomia vegetale
Biologia cellulare dei vegetali
Biologia delle alghe
Biologia dello sviluppo e morfogenesi dei vegetali
Biologia delle simbiosi
Biologia vegetale (settore E01A)
Biotecnologie vegetali (settore E01A)
Botanica (settore E01A)
Botanica generale
Citologia ed istologia vegetale
Didattica della biologia vegetale
Embriologia vegetale
Laboratorio di metodologie botaniche
Morfologia e fisiologia vegetale (settore E01A)
Ultrastrutture vegetali
Totale discipline: 15

E01C Biologia vegetale applicata
Biologia ed ecologia della flora infestante
Biologia riproduttiva dei vegetali (settore E01C)
Biologia vegetale applicata
Botanica agraria
Botanica forestale
Botanica sistematica agraria
Botanica tropicale
Botanica veterinaria
Geobotanica agraria e forestale
Micologia (settore E01C)
Morfologia e fisiologia vegetale (settore E01C)
Totale discipline: 11

E01E Fisiologia vegetale
Biochimica vegetale
Bioenergetica
Biologia molecolare vegetale (settore E01E)
Biotecnologie vegetali (settore E01E)
Ecofisiologia vegetale

Fisiologia delle piante coltivate (settore E01E)
Fisiologia molecolare delle piante
Fisiologia vegetale
Fitobiologia marina
Fotobiologia (settore E01E)
Fotosintesi e produttività dei vegetali
Metabolismo e prodotti secondari delle piante
Morfologia e fisiologia vegetale (settore E01E)
Regolatori di crescita delle piante
Totale discipline: 14

E02A Zoologia
Biologia animale (settore E02A)
Biologia degli invertebrati
Biologia della riproduzione (settore E02A)
Biologia di popolazioni
Biotecnologie animali
Ecologia animale
Etoecologia
Entomologia
Etologia (settore E02A)
Evoluzione biologica (settore E02A)
Laboratorio di metodologie zoologiche
Protozoologia
Simbiosi e associazioni animali
Sistematica e filogenesi animale
Zoocenosi e conservazione della fauna
Zoogeografia
Zoologia
Zoologia agraria
Zoologia applicata
Zoologia dei vertebrati
Zoologia generale
Zoologia marina
Zoologia sistematica
Zoologia veterinaria
Totale discipline: 24

E02C Biologia evolutiva e didattica della biologia
Biogeografia
Biologia generale (settore E02C)
Didattica delle scienze naturali
Educazione ambientale (settore E02C)
Evoluzione biologica (settore E02C)
Laboratorio di esperienze didattiche di biologia
Museologia naturalistica (settore E02C)
Storia della biologia
Totale discipline: 8

E03A Ecologia
Biologia marina
Conservazione della natura e delle sue risorse (settore E03A)
Ecologia
Ecologia applicata
Ecologia degli ambienti costieri
Ecologia delle acque interne
Ecologia del suolo
Ecologia marina
Ecologia quantitativa
Ecotossicologia
Equilibri naturali e lotta biologica
Fondamenti di analisi dei sistemi ecologici
Fondamenti di valutazione impatto ambientale (settore E03A)
Idrobiologia
Laboratorio di biopedologia
Oceanografia biologica
Planctologia
Totale discipline: 17

E04B Biologia molecolare
Biochimica fisica
Biochimica macromolecolare (settore E04B)
Biocristallografia
Biologia molecolare
Biologia molecolare vegetale (settore E04B)
Biopolimeri (settore E04B)
Biotecnologie marine
Macromolecole biologiche
Tecnologie ricombinanti (settore E04B)
Totale discipline: 9

E05A Biochimica
Biochimica
Biochimica ambientale
Biochimica applicata
Biochimica cellulare
Biochimica comparata
Biochimica degli alimenti
Biochimica degli organismi acquatici (settore E05A)
Biochimica industriale (settore E05A)
Biochimica della nutrizione (settore E05A)
Biochimica inorganica
Biochimica marina
Biochimica sistematica umana (settore E05A)
Biochimica veterinaria sistematica e comparata (settore E05A)

Biofisica (settore E05A)
Chimica biologica
Chimica e biochimica
Chimica e propedeutica biochimica
Enzimologia
Metodologie biochimiche (settore E05A)
Neurochimica (settore E05A)
Propedeutica biochimica
Totale discipline: 21

E05B Biochimica clinica
Analisi biochimico-cliniche
Analisi automatizzate
Analisi clinica
Biochimica clinica veterinaria
Biochimica e chimica degli additivi e dei residui
Biochimica e chimica degli alimenti di origine animale
Biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale
Biochimica sistematica umana (settore E05B)
Biochimica veterinaria sistematica e comparata (settore E05B)
Metodologia diagnostica molecolare (settore E05B)
Metodologie biochimiche (settore E05B)
Metodologie e biotecnologie biochimiche e chimiche veterinarie
Tecniche di analisi automatizzate
Totale discipline: 13

E06A Fisiologia umana
Biofisica (settore E06A)
Fisiologia
Fisiologia applicata
Fisiologia dello sport
Fisiologia della nutrizione
Fisiologia umana
Fondamenti anatomo-fisiologici dell'attività psichica
Neurobiologia (settore E06A)
Neurofisiologia (settore E06A)
Psicobiologia (settore E06A)
Psicofisiologia (settore E06A)
Totale discipline: 11

E06B Alimentazione e nutrizione umana
Alimentazione e nutrizione umana
Biochimica della nutrizione (settore E06B)
Igiene della nutrizione (settore E06B)
Principi di dietetica (settore E06B)
Scienza dell'alimentazione
Totale discipline: 5

E07X Farmacologia
Biotecnologie farmacologiche
Chemioterapia
Farmocinetica
Farmacognosia (settore E07X)
Farmacologia
Farmacologia applicata
Farmacologia cellulare e molecolare
Farmacologia clinica
Farmacologia e farmacognosia
Farmacologia e farmacoterapia
Farmacologia endocrina
Metodologie farmacologiche e farmacognosiche
Metodologie di monitoraggio dei farmaci
Neuropsicofarmacologia
Saggi e dosaggi farmacologici
Saggi farmacologici e farmacognostici
Tossicologia
Tossicologia cellulare
Tossicologia clinica
Tossicologia ed analisi tossicologica
Totale discipline: 20

E11X Genetica
Citogenetica
Genetica
Genetica applicata
Genetica dei microrganismi (settore E11X)
Genetica dello sviluppo
Genetica di popolazioni
Genetica ecologica
Genetica evoluzionistica
Genetica molecolare (settore E11X)
Genetica quantitativa
Genetica umana (settore E11X)
Genetica vegetale
Ingegneria genetica
Laboratorio di metodologie genetiche
Mutagenesi ambientale (settore E11X)
Tecnologie ricombinanti (settore E11X)
Totale discipline: 16

E12X Microbiologia generale
Ecologia microbica
Genetica dei microrganismi (settore E12X)
Microbiologia ambientale
Microbiologia applicata (settore E12X)
Microbiologia generale

Microbiologia marina
Mutagenesi ambientale (settore E12X)
Tecniche microbiologiche
Totale discipline: 8

E13X Biologia applicata
Animali transgenici
Biologia animale (settore E13X)
Biologia applicata
Biologia cellulare (settore E13X)
Biologia generale (settore E13X)
Biologia e genetica
Biotecnologie cellulari (settore E13X)
Colture cellulari (settore E13X)
Genetica generale
Genetica molecolare (settore E13X)
Metodologie e biotecnologie applicate alla biologia
Tecnologie genetiche
Tecnologie ricombinanti (settore E13X)
Totale discipline: 13

F01X Statistica medica
Antropometria e biometria
Epidemiologia (settore F01X)
Metodologia epidemiologica clinica
Programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari (settore F01X)
Statistica applicata alle scienze biologiche (settore F01X)
Statistica medica e biometria
Statistica sanitaria
Totale discipline: 7

F02X Storia della medicina
Bioetica (settore F02X)
Museologia medica
Paleopatologia (settore F02X)
Pedagogia medica (settore F02X)
Storia della medicina
Storia della medicina greca (settore F02X)
Storia della medicina veterinaria
Totale discipline: 7

F03X Genetica medica
Genetica medica
Genetica umana (settore F03X)
Tecnologie ricombinanti (settore F03X)
Totale discipline: 3

F04A Patologia generale
Citopatologia (settore F04A)
Fisiopatologia endocrina (settore F04A)
Fisiopatologia generale
Immunoematologia (settore F04A)
Immunologia
Immunopatologia
Medicina molecolare
Oncologia
Patologia cellulare e ultrastrutturale
Patologia generale
Patologia genetica (settore F04A)
Patologia molecolare
Totale discipline: 12

F05X Microbiologia e microbiologia clinica
Analisi e diagnostica microbiologica e virologica
Batteriologia
Micologia diagnostica
Micologia medica
Microbiologia
Microbiologia applicata (settore F05X)
Microbiologia clinica
Microbiologia e parassitologia
Microbiologia medica
Virologia
Virologia molecolare
Totale discipline: 11

F22A Igiene generale ed applicata
Educazione sanitaria
Epidemiologia (settore F22A)
Igiene
Igiene ambientale
Igiene applicata
Igiene degli alimenti
Igiene della nutrizione (settore F22A)
Igiene del lavoro
Igiene ed educazione sanitaria
Igiene scolastica
Medicina di comunità (settore F22A)
Medicina preventiva, riabilitativa e sociale
Metodologia epidemiologica ed igiene
Programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari (settore F22A)
Storia della sanità pubblica
Totale discipline: 15

G01X Economia ed estimo rurale
Agricoltura e sviluppo economico
Economia agraria
Economia agro-alimentare

Economia dei mercati agricoli e forestali
Economia dell'ambiente agro-forestale
Economia delle produzioni zootecniche
Economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale
Economia e politica agraria
Economia e politica montana e forestale
Estimo forestale e ambientale
Estimo rurale
Marketing dei prodotti agro-alimentari
Pianificazione agricola
Politica agraria
Storia dell'agricoltura
Totale discipline: 15

G02A Agronomia e coltivazioni erbacee
Agrometeorologia e agroclimatologia
Agronomia generale
Biologia e fisiologia delle colture erbacee
Biologia, produzione e tecnologia delle sementi
Coltivazioni erbacee
Colture officinali
Controllo della flora infestante
Ecologia agraria
Fisica del terreno agrario
Metodologia sperimentale agronomica
Prati, pascoli e tecniche di inerbimento
Produzione e conservazione dei foraggi
Principi e tecniche di aridocoltura e irrigazione
Tecnica agronomica della fertilizzazione
Valutazione agronomica e conservazione del suolo
Totale discipline: 15

G02B Coltivazioni arboree
Agrumicoltura
Arboricoltura generale
Arboricoltura ornamentale
Arboricoltura speciale
Biologia e fisiologia delle piante arboree
Biotecnologie delle colture frutticole
Coltivazioni arboree
Ecosistemi produttivi frutticoli
Fisiologia post-raccolta dei prodotti frutticoli
Frutticoltura
Frutticoltura tropicale e sub-tropicale
Olivicoltura
Tecnica vivaistica
Valutazione della qualità dei prodotti frutticoli
Viticoltura
Totale discipline: 15

G02C Orticoltura e floricoltura
Coltivazione di funghi eduli
Coltivazione di specie aromatiche e medicinali
Colture protette
Fisiologia post-raccolta dei prodotti ortofloricoli
Floricoltura
Gestione dei sistemi colturali in serra
Idrocoltura delle piante ortofloricole
Orticoltura
Orticoltura e floricoltura tropicale e sub-tropicale
Parchi e giardini
Piante ornamentali
Produzione delle sementi ortive e floreali
Qualità dei prodotti ortofloricoli
Tappeti erbosi, verde sportivo e ricreazionale
Tecnologie di propagazione e vivaismo in ortoflori-coltura
Totale discipline: 15

G04X Genetica agraria
Biotecnologie genetiche
Citogenetica degli organismi di interesse agrario
Genetica agraria
Genetica biometrica
Genetica della produzione sementiera e vivaistica
Miglioramento genetico delle piante coltivate
Miglioramento genetico delle piante erbacee
Miglioramento genetico delle piante forestali
Miglioramento genetico delle piante legnose da frutto
Mutagenesi e differenziamento
Risorse genetiche agrarie
Tecniche di colture cellulari
Totale discipline: 12

G05A Idraulica agraria e forestale
Approvvigionamento idrico per l'agricoltura e per l'industria
Agro-alimentare
Erosione e difesa del suolo
Idraulica agraria
Idraulica forestale
Idrologia agraria
Idrologia forestale
Impianti idrici per l'azienda agraria
Impiego delle acque reflue in agricoltura
Irrigazione e drenaggio
Macchine e impianti per l'irrigazione

Risorse idriche nei sistemi agro-forestali

Sistemazioni idraulico-forestali

Tecnica della bonifica

Tutela dell'ambiente agricolo forestale e riassetto idraulico del territorio

Totale discipline: 14

G05B Meccanica agraria

Automazione e controllo dei processi agricoli e agro-industriali

Energetica applicata all'agricoltura

Ergonomia e antinfortunistica in agricoltura

Macchine agricole motrici ed operatrici

Macchine e impianti dell'industria agro-alimentare

Macchine e impianti per le operazioni post-raccolta

Macchine e impianti per processi agricoli speciali

Macchine per l'impianto e la manutenzione del verde

Meccanica agraria

Meccanizzazione agricola

Meccanizzazione degli impianti zootecnici

Meccanizzazione forestale

Modellistica applicata alla meccanizzazione agricola

Totale discipline: 13

G05C Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura

Analisi e pianificazione dei sistemi agricoli e forestali

Controllo e climatizzazione delle costruzioni agricole

Costruzioni e impianti per l'acquacoltura

Costruzioni e impianti per il trattamento dei reflui agricoli

Costruzioni e impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti agricoli

Costruzioni e impianti per la zootecnia

Costruzioni e impianti per le colture protette

Costruzioni rurali e forestali

Infrastrutture per il territorio agricolo e forestale

Totale discipline: 9

G07A Chimica agraria

Analisi chimico-agrarie

Biochimica agraria

Biochimica del suolo

Biochimica della maturazione e della post-raccolta

Biochimica e fisiologia dei fitormoni e fitoregolatori

Chimica dei fertilizzanti

Chimica e biochimica dei fitofarmaci e dei residui

Chimica e biochimica delle acque nel sistema agro-forestale

Chimica del suolo

Controllo dell'inquinamento nel sistema agro-forestale

Ecotossicologia agraria

Fertilità del suolo e nutrizione delle piante

Fisiologia delle piante coltivate (settore G07X)

Pedologia generale e applicata

Uso e riciclo delle biomasse agrarie e forestali

Totale discipline: 15

G07B Pedologia

Classificazione e cartografia del suolo

Fisica del suolo

Geografia dei suoli

Geopedologia (settore G07B)

Micromorfologia del suolo

Paleopedologia e pedoarcheologia

Pedologia

Pedologia applicata

Pedologia forestale

Pedologia tropicale e sub-tropicale

Tecniche di valutazione del suolo

Telerilevamento e fotointerpretazione in pedologia

Totale discipline: 12

G08A Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari

Additivi e residui negli alimenti

Analisi chimiche, fisiche e sensoriali dei prodotti alimentari

Biotecnologie alimentari

Chimica e tecnologia degli aromi

Detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari

Enologia

Gestione della qualità nell'industria alimentare

Industrie agrarie

Operazioni unitarie della tecnologia alimentare

Processi della tecnologia alimentare

Tecnologie del condizionamento e della distribuzione dei prodotti agro-alimentari

Tecnologie di conservazione dei prodotti agricoli

Trattamento dei reflui nell'industria alimentare

Totale discipline: 13

G08B Microbiologia agro-alimentare ed ambientale

Biotecnologia dei microrganismi (settore G08B)

Biotecnologia delle fermentazioni (settore G08B)

Ecologia microbica

Genetica dei microrganismi (settore G08B)

Microbiologia agraria e forestale

Microbiologia ambientale (settore G08B)

Microbiologia applicata alle produzioni animali

Microbiologia degli alimenti

Microbiologia del suolo
Microbiologia generale (settore G08B)
Microbiologia industriale (settore G08B)
Microbiologia marina
Processi microbiologici di depurazione delle acque
Storia della microbiologia
Tecniche microbiologiche
Totale discipline: 15

G09A Zootecnica generale e miglioràmento genetico
Biometria zootecnica
Biotecnologie applicate alle produzioni animali
Citogenetica zootecnica
Demografia zootecnica
Etnologia zootecnica
Genetica veterinaria
Immunogenetica zootecnica
Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
Zootecnica generale
Totale discipline: 9

G09B Nutrizione e alimentazione animale
Alimentazione degli animali acquatici
Alimentazione degli animali d'affezione
Alimentazione degli animali di interesse faunistico e venatorio
Alimentazione degli animali monogastrici da reddito
Alimentazione degli animali poligastrici da reddito
Alimentazione delle specie avicola e cunicola
Alimenti zootecnici
Dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale
Metodologie e biotecnologie applicate all'alimentazione animale
Nutrizione ed alimentazione animale
Tecnica mangimistica
Utilizzazione zootecnica dei sottoprodotti
Valutazione nutrizionale degli alimenti zootecnici
Totale discipline: 13

G09C Zootecnica speciale
Allevamento degli animali d'affezione
Allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio
Approvvigionamenti annonari, mercati e industrie dei prodotti zootecnici
Ecologia zootecnica
Etologia zootecnica
Fisioclimatologia zootecnica (settore G09C)
Igiene zootecnica
Impatto ambientale degli allevamenti zootecnici
Metodologie e biotecnologie applicate all'allevamento animale
Produzioni animali
Valutazione morfo-funzionale degli animali in produzione zootecnica
Valutazione della qualità dei prodotti di origine animale
Zootecnica montana
Zootecnica speciale
Zootecnica tropicale e sub-tropicale
Totale discipline: 15

G09D Zoocolture
Acquacoltura
Allevamento degli animali da laboratorio e da pelliccia
Allevamento dell'avifauna
Avicoltura
Coniglicoltura
Zoocolture
Totale discipline: 6

H02X Ingegneria sanitaria-ambientale
Dinamica degli inquinanti
Fenomeni di inquinamento e controllo della qualità dell'ambiente
Gestione degli impianti di ingegneria sanitaria-ambientale
Impatto delle opere di ingegneria sanitaria-ambientale
Impianti di trattamento degli effluenti gassosi
Impianti di trattamento dei rifiuti solidi
Impianti di trattamento delle acque di approvvigionamento
Impianti di trattamento delle acque di rifiuto
Impianti di trattamento sanitario-ambientali
Ingegneria. sanitaria-ambientale
Tecniche costruttive delle opere di ingegneria sanitaria-ambientale
Totale discipline: 11

I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione
Gestione industriale della qualità
Macchine utensili
Modelli funzionali per l'industria
Plasticità e lavorazione per deformazione plastica
Processi di produzione robotizzati
Produzione assistita da calcolatore
Programmazione e controllo della produzione
Sistemi integrati di produzione
Studi di fabbricazione
Tecnica della saldatura e delle giunzioni
Tecnologia meccanica
Tecnologie dei materiali non convenzionali
Tecnologie della produzione aeronautica

Tecnologie generali dei materiali
Tecnologie speciali
Totale discipline: 15

I13X Metallurgia
Chimica metallurgica
Elettrometallurgia
Fonderia
Impianti metallurgici
Interazione metallo-ambiente
Materiali metallici
Metallurgia
Metallurgia dei metalli non ferrosi
Metallurgia fisica
Metallurgia meccanica
Metodologie metallurgiche e metallografiche
Scienza dei metalli
Siderurgia
Tecnologie dei materiali metallici
Tecnologie metallurgiche
Totale discipline: 15

I14A Scienza e tecnologia dei materiali
Analisi strumentale e controllo dei materiali
Chimica e tecnologia dei combustibili e lubrificanti
Chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali
Corrosione e protezione dei materiali
Scienza dei materiali
Scienza e tecnologia dei materiali
Scienza e tecnologia dei materiali aeronautici ed aerospaziali
Scienza e tecnologia dei materiali ceramici
Scienza e tecnologia dei materiali compositi
Scienza e tecnologia dei materiali elettrici
Scienza e tecnologia dei materiali nucleari
Scienza e tecnologia dei vetri
Tecnologia dei materiali e chimica applicata
Tecnologia e chimica applicate alla tutela dell'ambiente
Tecnologie di chimica applicata
Totale discipline: 15

I26A Bioingegneria meccanica
Bioingegneria (settore I26A)
Biomacchine
Biomeccanica
Biomeccanica della riabilitazione
Costruzioni biomeccaniche
Fenomeni di trasporto biologici
Fluidodinamica biomedica
Impianti ospedalieri
Organi artificiali e protesi
Robotica biomedica
Sistemi di supporto alla vita
Strumentazione biomedica (settore I26A)
Tecnologia dei biomateriali
Tecnologie biomediche (settore I26A)
Termodinamica biomedica
Totale discipline: 15

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni
Basi di dati
Calcolatori elettronici
Fondamenti di informatica
Impianti di elaborazione
Informatica grafica
Informatica industriale
Informatica medica (settore K05A)
Informatica teorica (settore K05A)
Ingegneria del software (settore K05A)
Ingegneria della conoscenza e sistemi esperti
Intelligenza artificiale (settore K05A)
Linguaggi e traduttori
Reti di calcolatori
Reti logiche
Robotica
Sistemi di elaborazione
Sistemi informativi
Sistemi operativi (settore K05A)
Sistemi per la progettazione automatica
Teoria e tecniche di elaborazione della immagine
Totale discipline: 20

K05B Informatica
Algoritmi e strutture dati
Architettura degli elaboratori
Basi di dati e sistemi informativi
Fondamenti dell'informatica
Informatica applicata
Informatica generale
Informatica teorica (settore K05B)
Ingegneria del software (settore K05B)
Intelligenza artificiale (settore K05B)
Interazione uomo-macchina
Laboratorio di informatica
Linguaggi di programmazione
Metodi formali dell'informatica
Programmazione
Sistemi di elaborazione dell'informazione
Sistemi operativi (settore K05B)
Totale discipline: 16

K06X Bioingegneria elettronica
Automazione e organizzazione sanitaria
Bioelettromagnetismo
Bioelettronica
Bioimmagini
Bioingegneria (settore K06X)
Bioingegneria dei sistemi fisiologici
Bioingegneria della riabilitazione e protesi
Elaborazione di dati e segnali biomedici
Elettronica biomedica (settore K06X)
Informatica medica (settore K06X)
Modelli di sistemi biologici
Robotica antropomorfa
Sistemi intelligenti naturali e artificiali
Strumentazione biomedica (settore K06X)
Tecnologie biomediche (settore K06X)
Totale discipline: 15

L18A Lingua e letteratura inglese
Critica shakespeariana
Filologia inglese
Letteratura anglo-irlandese
Letteratura australiana
Letteratura dei Paesi di lingua inglese
Letteratura inglese contemporanea
Letteratura inglese del rinascimento
Letteratura inglese medievale
Letteratura inglese moderna e contemporanea
Letterature africane di lingua inglese
Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua inglese (settore L18A)
Lingua e letteratura inglese
Storia della critica letteraria inglese
Storia della cultura inglese
Storia del teatro inglese
Totale discipline: 15

L18B Lingue e letterature nord-americane
Letteratura anglo-canadese
Lingue e letterature anglo-americane
Storia della cultura nord-americana
Storia del teatro nord-americano
Totale discipline: 4

L18C Linguistica inglese
Didattica della lingua inglese (settore L18C)
Inglese scientifico
Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua inglese settore L18C)
Lingua inglese
Linguistica inglese
Storia della lingua inglese
Storia e grammatica storica della lingua inglese
Totale discipline: 7

N01X Diritto privato
Diritto civile
Diritto di famiglia
Diritto sportivo
Istituzioni di diritto privato
Legislazione del turismo (settore N01X)
Nozioni giuridiche fondamentali (settore N01X)
Totale discipline: 6

N03X Diritto agrario
Diritto agrario
Diritto agrario comparato
Diritto agrario comunitario
Diritto agrario e legislazione forestale
Totale discipline: 4

N04X Diritto commerciale
Diritto commerciale
Diritto commerciale comunitario
Diritto commerciale internazionale
Diritto d'autore
Diritto della cooperazione
Diritto fallimentare (settore N04X)
Diritto fallimentare e delle procedure concorsuali (settore N04X)
Diritto industriale
Totale discipline: 8

N05X Diritto dell'economia
Controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo
Diritto bancario
Diritto degli intermediari finanziari
Diritto della borsa e dei cambi
Diritto delle assicurazioni
Diritto del mercato finanziario
Diritto ed economia delle fonti di energia
Diritto internazionale dell'economia (settore N05X)
Diritto privato dell'economia
Diritto pubblico dell'economia
Diritto valutario
Legislazione bancaria
Totale discipline: 12

N09X Istituzioni di diritto pubblico
Diritto e legislazione universitaria
Diritto pubblico generale
Diritto regionale
Diritto regionale e degli enti locali
Dottrina dello Stato
Istituzioni di diritto pubblico
Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica
Legislazione del turismo (settore N09X)

Legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno
Nozioni giuridiche fondamentali (settore N09X)
Totale discipline: 10

N10X Diritto amministrativo
Contabilità degli enti pubblici
Contabilità di Stato
Diritto amministrativo
Diritto degli enti locali
Diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia
Diritto dell'ambiente
Diritto minerario
Diritto processuale amministrativo
Diritto scolastico
Diritto urbanistico
Disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche
Legislazione dei beni culturali
Legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia
Legislazione forestale
Totale discipline: 14

N14X Diritto internazionale
Diritto degli scambi internazionali
Diritto del commercio internazionale
Diritto delle Comunità europee
Diritto delle comunicazioni internazionali
Diritto diplomatico e consolare
Diritto internazionale
Diritto internazionale del lavoro
Diritto internazionale della navigazione (settore N14X)
Diritto internazionale dell'economia (settore N14X)
Diritto internazionale privato
Diritto internazionale privato e processuale
Diritto processuale comunitario (settore N14X)
Organizzazione internazionale
Tutela internazionale dei diritti umani
Totale discipline: 14

N15X Diritto processuale civile
Diritto dell'arbitrato interno e internazionale
Diritto dell'esecuzione civile
Diritto fallimentare (settore N15X)
Diritto fallimentare e delle procedure concorsuali (settore N15X)
Diritto processuale civile
Diritto processuale civile comparato
Diritto processuale comunitario (settore N15X)
Diritto processuale del lavoro
Diritto processuale generale
Ordinamento giudiziario (settore N15X)
Teoria generale del processo (settore N15X)
Totale discipline: 11

N17X Diritto penale
Criminologia (settore N17X)
Diritto e procedura penale militare (settore N17X)
Diritto penale
Diritto penale amministrativo
Diritto penale commerciale
Diritto penale comparato
Diritto penale dell'ambiente
Diritto penale del lavoro
Diritto penale dell'economia
Diritto penale militare
Istituzioni di diritto e procedura penale (settore N17X)
Legislazione minorile
Totale discipline: 12

P01A Economia politica
Analisi economica
Dinamica economica
Economia politica (settore P01A)
Istituzioni di economia
Macroeconomia
Microeconomia
Storia dell'economia politica
Totale discipline: 7

P01F Economia monetaria
Economia dei mercati monetari e finanziari
Economia monetaria
Economia monetaria internazionale
Economia politica (settore P01F)
Politica economica (settore P0IF)
Politica monetaria
Sistemi finanziari comparati
Totale discipline: 7

P01G Economia internazionale
Economia dell'integrazione europea
Economia internazionale
Economia politica (settore P01G)
Istituzioni economiche internazionali
Politica economica (settore P01G)
Politica economica internazionale
Totale discipline: 6

P01H Economia dello sviluppo
Cooperazione allo sviluppo
Economia dei Paesi in via di sviluppo
Economia della popolazione
Economia dello sviluppo
Economia politica (settore P01H)
Politica dello sviluppo economico
Politica economica (settore P01H)
Sviluppo delle economie agricole
Teoria dello sviluppo economico
Totale discipline: 9

P01I Economia dei settori produttivi
Economia delle attività terziarie
Economia delle fonti di energia
Economia delle forme di mercato
Economia dell'impresa
Economia dell'innovazione
Economia del settore dei trasporti
Economia industriale
Politica economica (settore P01I)
Totale discipline: 8

P01J Economia regionale
Economia dei trasporti
Economia delle grandi aree geografiche
Economia del territorio
Economia del turismo
Economia regionale
Economia urbana
Pianificazione economica territoriale
Politica economica regionale
Totale discipline: 8

P02A Economia aziendale
Analisi e contabilità dei costi
Economia aziendale
Economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali
Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche
Economia delle imprese pubbliche
Gestione informatica dei dati aziendali
Istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate
Metodologie e determinazioni quantitative di azienda
Programmazione e controllo
Programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche
Ragioneria generale ed applicata
Revisione aziendale
Storia della ragioneria
Strategia e politica aziendale
Tecnica professionale
Totale discipline: 15

P02B Economia e gestione delle imprese
Economia e gestione delle imprese
Economia e gestione delle imprese commerciali
Economia e gestione delle imprese di servizi
Economia e gestione dell'innovazione aziendale
Economia e gestione delle imprese di trasporto
Economia e gestione delle imprese industriali
Economia e gestione delle imprese internazionali
Economia e gestione delle imprese turistiche
Economia e gestione delle imprese di servizi pubblici
Economia e tecnica degli scambi internazionali
Economia e tecnica della pubblicità
Economia e tecnica della comunicazione aziendale
Gestione della produzione e dei materiali
Marketing
Marketing internazionale
Strategie di impresa
Tecnica industriale e commerciale
Totale discipline: 17

S01B Statistica per la ricerca sperimentale
Antropometria (settore S01B)
Biometria
Metodi statistici di controllo della qualità
Metodi statistici di misura
Metodologia statistica in agricoltura
Modelli stocastici e analisi dei dati
Piano degli esperimenti (settore S01B)
Statistica (settore S01B)
Statistica applicata alle scienze biologiche (settore S01B)
Statistica applicata alle scienze fisiche
Statistica e calcolo delle probabilità
Statistica e informatica applicata alla produzione animale
Statistica medica (settore S01B)
Statistica per l'ambiente
Statistica per la ricerca sperimentale
Teoria e metodi statistici dell'affidabilità
Totale discipline: 16

S02X Statistica economica
Analisi di mercato
Analisi statistico-economica territoriale
Classificazione e analisi dei dati economici
Contabilità nazionale
Controllo statistico della qualità
Gestione di basi di dati economici
Metodi statistici di valutazione di politiche
Modelli statistici del mercato del lavoro (settore S02X)
Modelli statistici di comportamento economico
Rilevazione e controllo di dati economici
Serie storiche economiche
Statistica aziendale
Statistica dei mercati monetari e finanziari
Statistica ecomomica
Statistica industriale
Totale discipline: 15

V30A Anatomia degli animali domestici
Anatomia aviare
Anatomia degli animali da laboratorio
Anatomia degli animali domestici

Anatomia dei mammiferi selvatici di interesse veterinario

Anatomia delle specie ittiche di interesse veterinario

Anatomia fisiologia e morfologia degli animali domestici

Anatomia topografica veterinaria

Anatomia veterinaria sistematica e comparata

Biologia dei vertebrati di interesse medico veterinario

Istologia ed embriologia generale e speciale veterinaria

Metodologie anatomoistologiche veterinarie

Morfogenesi e anomalie dello sviluppo degli animali domestici

Morfologia e fisiologia animale

Neuroanatomia veterinaria

Sviluppo e senescenza degli animali domestici

Totale discipline: 15

V30B Fisiologia degli animali domestici

Endocrinologia degli animali domestici

Etologia veterinaria e benessere animale

Fisiologia aviare

Fisiologia degli animali da compagnia

Fisiologia degli animali da reddito

Fisiologia degli animali domestici

Fisiologia dell'adattamento degli animali domestici

Fisiologia della fauna selvatica

Fisiologia della nutrizione animale

Fisiologia della nutrizione animale e comparata

Fisiologia della riproduzione animale

Fisiologia delle specie ittiche d'allevamento

Fisiologia veterinaria

Metodologie e biotecnologie fisiologiche veterinarie

Struttura e funzioni degli organismi animali

Totale discipline: 15

V31A Patologia generale e anatomia patologica veterinaria

Anatomia e istologia patologica degli animali da laboratorio

Anatomia patologica veterinaria

Fisiopatologia degli animali domestici

Immunopatologia veterinaria

Istologia e citologia patologica veterinaria

Ittiopatologia

Metodologia e diagnostica morfofisiopatologica veterinaria

Morfopatologia e fisiopatologia degli animali selvatici

Oncologia veterinaria

Patologia del coniglio e della selvaggina

Patologia dello sviluppo e malformazioni degli animali domestici

Patologia e diagnostica ultramicroscopica veterinaria

Patologia generale comparata degli animali domestici

Patologia generale veterinaria

Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria

Totale discipline: 15

V31B Ispezione degli alimenti di origine animale

Analisi di laboratorio degli alimenti di origine animale

Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale (settore V31B)

Industrie alimentari dei prodotti di origine animale

Industrie ed ispezione degli alimenti di origine animale

Igiene e tecnologia alimentare

Ispezione e controllo delle carni avicunicule, della selvaggina e dei prodotti alimentari derivati

Ispezione e controllo del latte e degli alimenti derivati

Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale

Ispezione e controllo dei prodotti ittici e degli alimenti derivati

Lavori pratici nei macelli, laboratori ed industrie alimentari

Metodologie e biotecnologie applicate alla produzione e all'igiene degli alimenti

Microbiologia degli alimenti di origine animale

Normativa veterinaria sugli alimenti di origine animale

Patologia animale ed ispezione delle carni

Tecnica conserviera degli alimenti di origine animale

Totale discipline: 15

V32A Malattie infettive degli animali domestici

Antropozoonosi

Diagnostica sperimentale delle malattie infettive

Epidemiologia veterinaria (settore V32A)

Igiene e tecnologia avicola

Igiene veterinaria

Malattie diffusive, igiene e profilassi degli allevamenti ittici

Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria

Metodologie e biotecnologie applicate alla microbiologia e alle malattie infettive

Microbiologia ed immunologia veterinaria

Microbiologia generale e applicata alle produzioni animali

Patologia aviare

Patologia infettiva e profilassi degli animali da laboratorio, da pelliccia del coniglio e della selvaggina

Patologia tropicale veterinaria (settore V32A)

Sanità pubblica veterinaria

Virologia veterinaria

Totale discipline: 15

V32B Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici

Antropozoonosi parassitarie

Ecoparassitologia e gestione sanitaria della fauna selvatica

Entomologia sanitaria

Epidemiologia veterinaria (settore V32B)

Malattie parassitarie

Malattie parassitarie degli animali

Metodologie e biotecnologie applicate alla parassitologia

Micologia veterinaria

Parassitologia

Parassitologia generale

Parassitologia medica

Parassitologia molecolare

Parassitologia veterinaria

Patologia tropicale veterinaria (settore V32B)

Profilassi delle malattie parassitarie

Totale discipline: 15

V33A Farmacologia e tossicologia veterinaria

Chemioterapia veterinaria

Farmacologia e tossicologia applicata alla protezione ed allevamento della fauna selvatica

Farmacologia, farmacodinamia e farmacia veterinaria

Farmacologia e tossicologia veterinaria

Farmacosorveglianza veterinaria

Metodologie e biotecnologie farmacotossicologiche veterinarie

Tossicologia alimentare degli animali domestici

Tossicologia applicata alle produzioni animali

Tossicologia dei residui negli alimenti

Tossicologia veterinaria

Totale discipline: 10

V33B Clinica medica veterinaria

Clinica medica veterinaria

Diagnostica di laboratorio medica veterinaria

Diagnostica per immagini ed endoscopia medica veterinaria

Ematologia ed immunologia clinica veterinaria

Medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia

Metodologie applicate alla clinica medica veterinaria

Oftalmologia clinica veterinaria

Patologia medica degli animali da compagnia

Patologia medica degli animali da laboratorio e di interesse faunistico

Patologia medica degli animali da reddito

Patologia medica veterinaria

Patologia nutrizionale e metabolica veterinaria

Radiologia veterinaria e medicina nucleare (settore V33B)

Semeiotica medica veterinaria

Terapia medica veterinaria

Totale discipline: 15

V34A Clinica chirurgica veterinaria

Anestesiologia veterinaria

Biomeccanica e podologia veterinaria

Chirurgia dei piccoli animali

Chirurgia d'urgenza e terapia intensiva degli animali domestici

Chirurgia endoscopica veterinaria

Chirurgia oftalmica veterinaria

Clinica chirurgica veterinaria

Ecografia diagnostica e operativa degli animali domestici

Medicina operatoria veterinaria

Metodologie e biotecnologie chirurgiche veterinarie

Neurochirurgia veterinaria

Ortopedia e clinica traumatologica veterinaria

Patologia chirurgica veterinaria

Radiologia veterinaria e medicina nucleare (settore V34A)

Semeiotica chirurgica veterinaria

Totale discipline: 15

V34B Clinica ostetrica veterinaria

Andrologia e clinica andrologica veterinaria

Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria

Fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale

Igiene della riproduzione animale

Metodologie e biotecnologie in riproduzione animale

Ostetricia veterinaria

Patologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale

Patologia della riproduzione degli animali da compagnia

Patologia della riproduzione degli animali in allevamento intensivo

Patologia endocrina della riproduzione animale

Patologia e tecnica della riproduzione degli animali di interesse faunistico

Patologia e tecnica della riproduzione dei volatili domestici

Patologia e tecnica della riproduzione delle specie ittiche d'allevamento

Totale discipline: 13

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 2 maggio 1995

Il rettore: ROVERSI-MONACO

95A2795

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

Il decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 20 marzo 1995.

95A2851

Mancata conversione del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, recante: «Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie».

Il decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, recante: «Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 21 marzo 1995.

95A2852

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica del circolo di Candelo ad accettare una donazione

Con decreto n. 543/Sett. I del 23 febbraio 1995 del prefetto della provincia di Vercelli la direttrice didattica del circolo di Candelo è autorizzata ad accettare la donazione di una macchina fotocopiatrice Olivetti copia 8015 del valore di L. 6.033.300 disposta dalla Cassa di risparmio di Biella.

95A2802

MINISTERO DEL TESORO

Determinazione del valore della cedola interessi, di scadenza nella seconda metà del 1995, relativa al prestito obbligazionario «EFIM a tasso indicizzato 1986-1995».

In relazione a quanto disposto dall'art. 6, lettera *f)*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, si comunica che:

in base al regolamento del prestito obbligazionario «EFIM 1986-1995 a tasso indicizzato» (cod. 14470), il valore della ventesima cedola, relativa al semestre 16 giugno-16 dicembre 1995, è stato determinato nella misura del 6,30% lordo.

95A2840

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 maggio 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1664,76
ECU	2136,39
Marco tedesco	1155,84
Franco francese	325,88
Lira sterlina	2621,16
Fiorino olandese	1032,86
Franco belga	56,147
Peseta spagnola	13,305
Corona danese	295,77
Lira irlandese	2668,28
Dracma greca	7,169
Escudo portoghese	11,019
Dollaro canadese	1228,15
Yen giapponese	19,186
Franco svizzero	1388,46
Scellino austriaco	164,39
Corona norvegese	259,79
Corona svedese	225,98
Marco finlandese	379,30
Dollaro australiano	1195,63

95A2887

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Centro di documentazione del Friuli-Venezia Giulia - Soc. coop. a r.l.», in Udine, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1579 del 10 aprile 1995 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, del «Centro di documentazione del Friuli-Venezia Giulia - Soc. coop. a r.l.», con sede a Udine, costituita il 29 dicembre 1988 per rogito notaio dott.ssa Chiara Contussi di Udine, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Edo Zorzenon, con studio in Udine, via Manin, 12.

95A2804

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300